



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 5 aprile 2018 - n. XI/1
Presca d’atto della sospensione e temporanea sostituzione dei consiglieri regionali nominati assessori regionali ai sensi dell’articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 3

Deliberazione Consiglio regionale 5 aprile 2018 - n. XI/2
Elezione del presidente del Consiglio Regionale della Lombardia 4

Deliberazione Consiglio regionale 5 aprile 2018 - n. XI/3
Elezione dei due vice presidenti del Consiglio Regionale della Lombardia 4

Deliberazione Consiglio regionale 5 aprile 2018 - n. XI/4
Elezione dei due segretari del Consiglio Regionale 4

Deliberazione Consiglio regionale 5 aprile 2018 - n. XI/5
Costituzione della Giunta delle elezioni 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 23 aprile 2018 - n. XI/44
Determinazioni in merito alla d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7776 «Istituzione unità d’offerta sociale – Comunità alloggio sociale anziani (C.A.S.A.)»; proroga dei termini di presentazione della comunicazione preventiva di esercizio (C.P.E.) e dei requisiti organizzativi 5

Delibera Giunta regionale 23 aprile 2018 - n. XI/45
Aggiornamento dell’elenco delle unità di offerta sociali di cui all’allegato A) della d.g.r. n. 7437/2008 «Determinazione in ordine all’individuazione delle unità d’offerta sociali ai sensi dell’art. 4 c. 2 della l.r. n. 3/2008 6

Delibera Giunta regionale 23 aprile 2018 - n. XI/46
Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - Modifica della d.g.r. n. 6832/2017 8

Delibera Giunta regionale 23 aprile 2018 - n. XI/48
Definizione dei criteri per la realizzazione di un progetto finalizzato a forme di aggregazione ed apprendimento esperienziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi 18

Delibera Giunta regionale 23 aprile 2018 - n. XI/55
Progetto di fattibilità tecnica ed economica «Linea Milano - Seveso - Asso. Nodo di Seveso. Potenziamento e ammodernamento tecnologico dell’impianto ferroviario di Seveso» presa d’atto delle determinazioni della conferenza di servizi. 27

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 23 aprile 2018 - n. 5792
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 – Emanazione avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica 29

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 20 aprile 2018 - n. 5679
Modifica dell’allegato A «Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, condizionalità, requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari» al decreto n. 3596/2017 «Abrogazione del decreto n. 5762/2010 e s.m.i. e approvazione delle modalità di presentazione e gestione delle domande di pagamento del REG. CEE 2078/1992 (Misura F), della Misura F (2.6) del piano di sviluppo rurale 2000-2006, della misura 214 (Azioni G ed F) anno 2017 e successivi» 45

Decreto dirigente struttura 23 aprile 2018 - n. 5727
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», operazione 19.4.01 «Sostegno ai costi di gestione e animazione», approvazione della domanda di aiuto presentata dal GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 70

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

Decreto dirigente struttura 23 aprile 2018 - n. 5728

FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Accertamento delle quote UE e stato per l'annualità 2018 e 2019 e impegno di spesa di euro 292.475,92. 71

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 17 aprile 2018 - n. 5418

Rideterminazione in € 51.028,35 dell'intervento finanziario concesso all'impresa Chicco di Grano s.a.s. di Bellucci Luana & C., per la realizzazione del progetto ID 257450 - CUP E63D16003440009, a valere sul bando linea «INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» 78

Decreto dirigente struttura 20 aprile 2018 - n. 5684

Bando Linea «INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» - Fondo istituito con d.g.r. n. 3960/2015, modificata dalla d.g.r. n. 5033/2016 - Esiti istruttori - 36° provvedimento 80

Decreto dirigente struttura 23 aprile 2018 - n. 5757

Approvazione degli esiti dell'istruttoria e ammissione delle domande presentate sul bando «Agevolazione acquisto macchinari» (d.d.n. 613/09). XXIX provvedimento 84

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente unità organizzativa 20 aprile 2018 - n. 5713

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale per il progetto: «Sistemazione delle linee di cintura nel PRG di Milano Lambrate, da realizzarsi nel comune di Milano», ai sensi dall'art. 19 del d.lgs. 152/2006. Proponente: R.F.I. s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana) 86

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 5 aprile 2018 - n. XI/1

Presa d'atto della sospensione e temporanea sostituzione dei consiglieri regionali nominati assessori regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31

Presidenza del Presidente provvisorio Villani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale), che dispone che «l'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico di assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012»;

Visto l'articolo 1, comma 37, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), che dispone che «se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dai commi 32 e 33.»;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 1 (XI legislatura - Nomina dei componenti della Giunta regionale), ai sensi dell'articolo 25, comma 6, dello Statuto d'autonomia - nel quale è indicato che i consiglieri regionali Fabrizio Sala, Fabio Rolfi, Massimo Sertori, Riccardo De Corato, Alessandro Mattinzoli, Pietro Foroni, Lara Magoni e Giulio Gallera sono stati nominati assessori regionali;

Considerato che nelle elezioni regionali del 4 marzo 2018:

- 1) il signor Fabrizio Sala era stato eletto consigliere regionale nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia» nella circoscrizione provinciale di Monza;
- 2) il signor Fabio Rolfi era stato eletto consigliere regionale nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega» nella circoscrizione provinciale di Brescia;
- 3) il signor Massimo Sertori era stato eletto consigliere regionale nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega» nella circoscrizione provinciale di Sondrio;
- 4) il signor Riccardo De Corato era stato eletto consigliere regionale nella lista provinciale avente come contrassegno «Fratelli d'Italia» nella circoscrizione provinciale di Milano;
- 5) il signor Alessandro Mattinzoli era stato eletto consigliere regionale nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia» nella circoscrizione provinciale di Brescia;
- 6) il signor Pietro Foroni era stato eletto consigliere regionale nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega» nella circoscrizione provinciale di Lodi;
- 7) la signora Lara Magoni era stata eletta consigliere regionale nella lista provinciale avente come contrassegno «Fratelli d'Italia» nella circoscrizione provinciale di Bergamo;
- 8) il signor Giulio Gallera era stato eletto consigliere regionale nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia» nella circoscrizione provinciale di Milano;

Visti i verbali degli Uffici centrali circoscrizionali ed accertato che:

- 1) nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia» nella circoscrizione provinciale di Monza il primo dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è il signor Federico Romani;
- 2) nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega» nella circoscrizione provinciale di Brescia il primo dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è la signora Francesca Ceruti;

- 3) nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega» nella circoscrizione provinciale di Sondrio il primo dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è la signora Simona Pedrazzi;
- 4) nella lista provinciale avente come contrassegno «Fratelli d'Italia» nella circoscrizione provinciale di Milano il primo dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è il signor Franco Lucente;
- 5) nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia» nella circoscrizione provinciale di Brescia il primo dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è il signor Gabriele Barucco;
- 6) nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega» nella circoscrizione provinciale di Lodi il primo dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è la signora Selene Pravettoni;
- 7) nella lista provinciale avente come contrassegno «Fratelli d'Italia» nella circoscrizione provinciale di Bergamo il primo dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è la signora Barbara Mazzali;
- 8) nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia» nella circoscrizione provinciale di Milano il primo dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è il signor Marco Alparone;

Prende atto:

1. che i signori Fabrizio Sala, Fabio Rolfi, Massimo Sertori, Riccardo De Corato, Alessandro Mattinzoli, Pietro Foroni, Lara Magoni e Giulio Gallera sono sospesi dalla carica di consigliere regionale a decorrere dal 29 marzo 2018;

2. che a decorrere dalla data odierna il signor

- Federico Romani, candidato nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia», nella circoscrizione provinciale di Monza, è consigliere supplente per la sostituzione temporanea del signor Fabrizio Sala;
- Francesca Ceruti, candidata nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega», nella circoscrizione provinciale di Brescia, è consigliere supplente per la sostituzione temporanea del signor Fabio Rolfi;
- Simona Pedrazzi, candidata nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega», nella circoscrizione provinciale di Sondrio, è consigliere supplente per la sostituzione temporanea del signor Massimo Sertori;
- Franco Lucente, candidato nella lista provinciale avente come contrassegno «Fratelli d'Italia», nella circoscrizione provinciale di Milano, è consigliere supplente per la sostituzione temporanea del signor Riccardo De Corato;
- Gabriele Barucco, candidato nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia», nella circoscrizione provinciale di Brescia, è consigliere supplente per la sostituzione temporanea del signor Alessandro Mattinzoli;
- Selene Pravettoni, candidata nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega», nella circoscrizione provinciale di Lodi, è consigliere supplente per la sostituzione temporanea del signor Pietro Foroni;
- Barbara Mazzali, candidata nella lista provinciale avente come contrassegno «Fratelli d'Italia», nella circoscrizione provinciale di Bergamo, è consigliere supplente per la sostituzione temporanea della signora Lara Magoni;
- Marco Alparone, candidato nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia», nella circoscrizione provinciale di Milano, è consigliere supplente per la sostituzione temporanea del signor Giulio Gallera;

3. che la supplenza ha termine con la cessazione dell'incarico di assessore.

Il presidente provvisorio: Giuseppe Villani

I consiglieri segretari provvisori: Niccolò Carretta - Alessandro Corbetta

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

**D.c.r. 5 aprile 2018 - n. XI/2
Elezione del presidente del Consiglio Regionale della Lombardia**

Presidenza del Presidente provvisorio Villani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti gli articoli 15 e 16 dello Statuto;

Visto l'articolo 3 del Regolamento generale;

Considerato che nelle prime tre votazioni nessun consigliere ha conseguito un numero di voti pari o superiore alla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio;

procede alla quarta votazione, con scrutinio segreto, per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale il cui esito è il seguente:

Consiglieri assegnati alla Regione:	n. 80
Maggioranza richiesta:	n. 41
Consiglieri presenti:	n. 80
Consiglieri votanti:	n. 80
Schede bianche:	n. 13
Schede nulle:	n. 3

Voti ottenuti dal consigliere Alessandro Fermi: n. 55

Voti ottenuti dal consigliere Silvia Sardone: n. 9

Il Presidente provvisorio, visto l'esito della votazione, proclama eletto Presidente del Consiglio regionale il consigliere Alessandro Fermi.

Il presidente provvisorio: Giuseppe Villani

I consiglieri segretari provvisori: Niccolò Carretta - Alessandro Corbetta

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

**D.c.r. 5 aprile 2018 - n. XI/3
Elezione dei due vice presidenti del Consiglio Regionale della Lombardia**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 16 dello Statuto;

Visto l'articolo 3 del Regolamento generale;

procede all'elezione dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, con votazione a scrutinio segreto il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti:	n. 80
Consiglieri votanti:	n. 80
Schede bianche:	n. 3
Schede nulle:	n. 1

Voti ottenuti dal consigliere Francesca Brianza: n. 40

Voti ottenuti dal consigliere Carlo Borghetti: n. 31

Voti ottenuti dal consigliere Silvia Sardone: n. 3

Voti ottenuti dal consigliere Dario Violi: n. 2

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama eletti Vice Presidenti del Consiglio regionale i consiglieri Francesca Brianza e Carlo Borghetti.

Il presidente : Alessandro Fermi

I consiglieri segretari provvisori: Niccolò Carretta - Alessandro Corbetta

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

**D.c.r. 5 aprile 2018 - n. XI/4
Elezione dei due segretari del Consiglio Regionale**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 16 dello Statuto;

Visto l'articolo 3 del Regolamento generale;

procede all'elezione dei Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, con votazione a scrutinio segreto il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti	n. 78
Consiglieri votanti	n. 78
Schede bianche	n. 2
Schede nulle	n. 1

Voti ottenuti dal consigliere Giovanni Malanchini: n. 38

Voti ottenuti dal consigliere Dario Violi: n. 32

Voti ottenuti dal consigliere Manfredi Palmeri: n. 2

Voti ottenuti dal consigliere Silvia Sardone: n. 2

Voti ottenuti dal consigliere Viviana Beccalossi: n. 1

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama eletti Consiglieri Segretari del Consiglio regionale i consiglieri Giovanni Malanchini e Dario Violi.

Il presidente : Alessandro Fermi

I consiglieri segretari provvisori: Niccolò Carretta - Alessandro Corbetta

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

**D.c.r. 5 aprile 2018 - n. XI/5
Costituzione della Giunta delle elezioni**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 13, quarto comma, dello Statuto;

Visto l'articolo 7 del Regolamento generale, il quale dispone che nella prima seduta il Consiglio procede all'elezione della Giunta delle elezioni, composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare;

Viste le candidature presentate dai gruppi consiliari;

Procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione della Giunta delle elezioni:

Consiglieri presenti:	n. 80
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 79
Voti favorevoli:	n. 79
Voti contrari:	n. =

La Giunta delle elezioni risulta composta dai seguenti consiglieri:

Giacomo BASAGLIA	(FONTANA PRESIDENTE)
CONSENTINO	
Viviana BECCALOSS	(MISTO)
Alessandra CAPPELLARI	(LEGA - LEGA LOMBARDA SALVINI)
Claudia CARZERI	(FORZA ITALIA)
Luca DEL GOBBO	(NOI CON L'ITALIA)
Andrea FIASCONARO	(MOVIMENTO 5 STELLE)
Franco LUCENTE	(FRATELLI D'ITALIA)
Manfredi PALMERI	(ENERGIE PER L'ITALIA)
Elisabetta STRADA	(GORI PRESIDENTE)
Raffaele STRANIERO	(PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA)

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 23 aprile 2018 - n. XI/44

Determinazioni in merito alla d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7776 «Istituzione unità d'offerta sociale - Comunità alloggio sociale anziani (C.A.S.A.): proroga dei termini di presentazione della comunicazione preventiva di esercizio (C.P.E.) e dei requisiti organizzativi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

Vista la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

Richiamata la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. 7776 «Istituzione unità d'offerta del sistema sociale «Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.)», che ha determinato per le strutture già esistenti:

- il termine ultimo di presentazione della CPE entro 2 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r.;
- il termine ultimo per l'adeguamento ai requisiti organizzativi, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r.;

Considerato che, a seguito di un confronto con le ATS in merito allo stato di attuazione della d.g.r. n. 7776/2018, tutte le ATS hanno evidenziato:

- un esiguo numero di richieste di CPE presentate alla data della scadenza dei termini previsti;
- la necessità di accompagnare, anche in condivisione con gli Ambiti territoriali, il percorso di presentazione della CPE e di adeguamento dei requisiti organizzativi al fine di facilitare i gestori nel percorso di realizzazione degli adempimenti procedurali verso la corretta attuazione degli stessi, nel rispetto della sopra citata d.g.r.;

Ritenuto pertanto di prorogare, per le strutture già operanti alla data di pubblicazione della d.g.r. n. 7776/2018, i termini previsti dalla citata DGR sia per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) sia per l'adeguamento dei requisiti organizzativi come di seguito specificato:

- presentazione della C.P.E., proroga di 2 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;
- adeguamento dei requisiti organizzativi, proroga di 5 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, anche al fine di consentire al personale di assistenza tutelare già operante, la frequenza ai corsi di formazione eventualmente necessari. Tale proroga è estesa anche ai Gestori che hanno già presentato la C.P.E. nei termini fissati dalla d.g.r. n. 7776/2018;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare, per le strutture già operanti alla data di pubblicazione della d.g.r. 7776/2018, i termini previsti dalla citata DGR sia per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) sia per l'adeguamento dei requisiti organizzativi come di seguito specificato:

- presentazione della C.P.E., proroga di 2 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;
- adeguamento dei requisiti organizzativi, proroga di 5 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, anche al fine di consentire al personale di assistenza tutelare già operante, la frequenza ai corsi di formazione eventualmente necessari. Tale proroga è estesa anche ai Gestori che hanno già presentato la C.P.E. nei termini fissati dalla d.g.r. n. 7776/2018;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

D.g.r. 23 aprile 2018 - n. XI/45

Aggiornamento dell'elenco delle unità di offerta sociali di cui all'allegato A) della d.g.r. n. 7437/2008 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della l.r. n. 3/2008

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

Vista la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

Vista la d.g.r. 13 giugno 2008, n. 7437 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008» che ha approvato l'elenco delle unità di offerta sociali esistenti alla data di approvazione della stessa delibera;

Richiamate le seguenti deliberazioni che hanno individuato nuove unità di offerta sociale, non ancora inserite nell'elenco di cui all'allegato A della succitata d.g.r.:

- 17 marzo 2010 - n. 11497 «Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale - Alloggio Protetto per Anziani» (Prosecuzione del procedimento per decorrenza dei termini per l'espressione del parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1 c. 24 e 26 della l.r. 3/2001);
- 17 gennaio 2018 n. 7776 «Istituzione unità d'offerta del sistema sociale «Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.)»;

Richiamata inoltre la d.g.r. 17 marzo 2010 - n. 11496 «Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale - Centro ricreativo diurno per minori - (Prosecuzione del procedimento per decorrenza dei termini per l'espressione del parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1 c. 24 e 26 della l.r. 3/2001)» che ha modificato i requisiti di esercizio del Centro ricreativo diurno per minori già precedentemente regolato con d.c.r. n. 871/1987 «Piano socio assistenziale regionale 88-90»;

Dato atto che le sopracitate d.g.r. n. 11496/2010, n. 11497/2010 e n. 7776/2018 sono state approvate dalla Giunta regionale a seguito di parere della Commissione consiliare competente, come previsto dalla l.r. n. 3/2008;

Richiamata in particolare la d.g.r. n. 7776/2018 che domanda a successivo provvedimento della Giunta regionale la modifica della d.g.r. n. 7437/2008 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della l.r. n. 3/2008» (allegato A) per l'inserimento nell'elenco che individua tra le unità di offerta sociali, la nuova unità d'offerta denominata Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) e il relativo riferimento normativo;

Ritenuto pertanto di aggiornare l'elenco delle unità di offerta sociali di cui all'Allegato A della d.g.r. n. 7437/2008, come analiticamente riportato all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, in cui in particolare si individuano:

- la nuova unità di offerta sociale Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.);
- l'unità d'offerta sociale non ancora inserita nell'elenco, Alloggio Protetto per Anziani;
- il nuovo riferimento normativo dell'unità d'offerta sociale Centro ricreativo diurno per minori;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere all'aggiornamento dell'elenco delle unità di offerta sociali sostituendo l'Allegato A della d.g.r. 13 giugno 2008 n. 7437 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008»; con l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, in particolare, riporta la nuova unità d'offerta sociale Comunità alloggio sociale anziani, l'unità d'offerta sociale Alloggio protetto per anziani, non ancora inserita nell'elenco, e il nuovo riferimento normativo dell'unità d'offerta sociale Centro ricreativo diurno per minori;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ELENCO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI		
	UNITA' D'OFFERTA SOCIALI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MINORI		
	Comunità Educative	DGR 20762/05 e DGR 20943/05
	Comunità Familiari	DGR 20762/05 e DGR 20943/05
	Alloggi per l'Autonomia	DGR 20762/05 e DGR 20943/05
	Asili Nido	DGR 20762/05 e DGR 20943/05
	Micro Nidi	DGR 20762/05 e DGR 20943/05
	Centri Prima Infanzia	DGR 20762/05 e DGR 20943/05
	Nidi Famiglia	DGR 20762/05 e DGR 20943/05 Circ. 45 - 18.10.05
	Centri di Aggregazione Giovanile	DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano socio assisten- ziale regionale 88-90 "
	Centri Ricreativi Diurni	DGR 11496/10
DISABILI		
	Comunità Alloggio	DGR 20763/05
	Centri Socio Educativi (CSE)	DGR 20763/05
	Servizi di Formazione all'Autonomia per persone disabili	DGR 7433/08
ANZIANI		
	Centri Diurni	DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano socio assisten- ziale regionale 88-90 " DCR V/1439 del 8 marzo 1995 "Progetto obiettivo anziani per il triennio 1995/97"
	Alloggio Protetto per Anziani	DGR 11497/10
	Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.)	DGR 7776/18

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

D.g.r. 23 aprile 2018 - n. XI/46
Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - Modifica della d.g.r. n. 6832/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate» che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59» e in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la l. 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- la l. 3 aprile 2001, n. 138 «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289»;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Richiamato il programma di governo per la XI Legislatura, presentato al Consiglio regionale in data 10 aprile 2018 e che costituisce riferimento per l'impostazione dell'azione di governo della Giunta regionale;

Viste le seguenti leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- 12 dicembre 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», ed in particolare l'art. 3 c. 1;
- 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ed in particolare l'art. 6 che istituisce le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) quali soggetti attuatori della programmazione regionale, prevedendo tra i compiti «il governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e

sociali»;

- 5 agosto 2016, n. 20 «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile»;
- 29 dicembre 2016, n. 35, «Legge di stabilità 2017 - 2019» ed in particolare l'art. 9;

Visti gli articoli 5 e 6 della citata l.r. n. 19/2007, come modificati dall'art. 31 della l.r. n. 15/2017, i quali prevedono nello specifico che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tifologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
- spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
- è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);
- la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1 della l.r. n. 19/2007, che definiscono in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'art. 18 della L.R. n. 3/2008, le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario relative alla funzione di competenza regionale e sono volte, più in generale, al soddisfacimento delle esigenze di raccordo e coordinamento (art. 6, comma 1 ter);

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6832/2017 «Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007»;
- la d.g.r. n. 6971/2017 «Attuazione della d.g.r. n. 6832/2017: Avviso tipo per la costituzione da parte delle ATS dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 e schema tipo di convenzione»;

Dato atto che con la d.g.r. n. 7632/2017 è stato individuato, quale ambito di intervento di prima applicazione della l.r. n. 10/2017 istitutiva del fattore famiglia lombardo, i servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e sono state assegnate alle ATS le risorse relative all'anno 2017 pari ad € 1.500.000,00;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 7924/2018 con la quale sono state approvate le Modalità operative per l'attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019;

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione n. 6971/2017, in fase di prima applicazione e in parziale deroga al modello organizzativo adottato con le linee guida di cui alla d.g.r. n. 6832/2017 (paragrafo 6.2), ha autorizzato l'ATS di Bergamo all'erogazione del servizio in forma diretta con l'impiego del personale trasferito a seguito dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 2 agosto 2017 tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo;

Ritenuto opportuno modificare il paragrafo 6 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. n. 6832/2017, come da allegato 1) parte integrante e sostanziale, alle luce di quanto emerso nel primo anno di applicazione e dal tavolo di monitoraggio cui

partecipano l'Ufficio Scolastico Regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, ANCI Lombardia e le Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale;

Dato atto che le modifiche riguardano il paragrafo 6 «Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale» con l'obiettivo di rendere maggiormente flessibile la composizione del Piano individuale di intervento e modulare l'intensità delle singole attività fermo restando che è onere dei Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della l.r. 19/2007, garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno, in attuazione del Fattore Famiglia di cui alla d.g.r. n. 7632/2017, destinare le risorse relative all'anno 2017 e già assegnate alla ATS, per la validazione di piani superiori a € 5.800 e nel limite massimo di € 7.500 per gli studenti disabili sensoriali che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano studenti pluridisabili, o figli di genitori disabili sensoriali o conviventi con fratelli disabili sensoriali così come meglio specificato al paragrafo 6.5 di cui all'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che, in parziale deroga al modello organizzativo adottato, ancora per il prossimo anno scolastico 2018/19 si autorizza l'ATS di Bergamo ad offrire parte del servizio in forma diretta con il personale trasferito di cui all'accordo del 2 agosto sopra citato, sempre nel rispetto dei contenuti delle linee guida, alle seguenti condizioni:

- gli studenti beneficiari non possono essere diversi da coloro che sono stati seguiti in forma diretta nell'anno scolastico 2017/18;
- già a partire dalla fine dell'anno scolastico in corso 2017/18 il personale destinato ai servizi educativi deve progressivamente essere destinato ad altre attività connesse alla natura del servizio in questione, secondo i criteri da condividere in appositi tavoli sindacali e all'interno di un progetto condiviso tra ATS - ASST e Direzioni Generali competenti di Regione Lombardia;

Stabilito che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità sensoriale previsti dalla presente deliberazione, a seguito di variazione compensativa richiesta con nota prot. n. J1.2018.0007813 del 17 aprile 2018 sono pari ad € 9.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 12871 del bilancio regionale, di cui € 4.500.000,00 per l'anno 2018 e € 4.500.000,00 per l'anno 2019, a cui si aggiungono le risorse già trasferite alle ATS per l'attuazione del fattore famiglia;

Dato atto che il riparto tra le ATS è effettuato in proporzione alla spesa storica riferita all'anno scolastico 2017/2018 e tenuto conto di eventuali residui sulle somme già assegnate per il medesimo anno;

Preso atto che per i contenuti del presente provvedimento sono stati sentiti l'Ufficio Scolastico Regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, ANCI Lombardia e le Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale e con maggiore coinvolgimento nella materia dell'inclusione scolastica;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia e ai sensi del d.lgs 33/2013, quali adempimenti in tema di trasparenza;

Richiamata la l.r. 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il paragrafo 6 «Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale» così come riportato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in modifica alla d.g.r. n. 6832/2017;

2. di stabilire che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità sensoriale previsti dalla presente deliberazione, a seguito di variazione compensativa richiesta con nota prot. n. J1.2018.0007813 del 17 aprile 2018, sono pari ad € 9.000.000,00 - stanziati a valere sul capitolo 12871 del bilancio regionale, di cui € 4.500.000,00 per l'anno 2018 e € 4.500.000,00 per l'anno 2019, a cui si aggiungono le risorse già trasferite alle ATS per l'attuazione del fattore famiglia;

3. di stabilire che il riparto tra le ATS è effettuato in proporzione alla spesa storica riferita all'anno scolastico 2017/2018 e tenuto conto di eventuali residui sulle somme già assegnate per il medesimo anno;

4. di destinare - secondo quanto già deliberato con d.g.r. 7632/2017 - le risorse 2017 di cui alla l.r. 10/2017 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del *fattore famiglia lombardo*» agli studenti disabili sensoriali che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano studenti pluridisabili, o figli di genitori disabili sensoriali o conviventi con fratelli disabili sensoriali secondo quanto meglio specificato al paragrafo 6.5 dell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di autorizzare, in parziale deroga al modello organizzativo adottato, ancora per il prossimo anno scolastico 2018/19 si autorizza l'ATS di Bergamo ad offrire parte del servizio in forma diretta con il personale trasferito di cui all'accordo del 2 agosto sopra citato, sempre nel rispetto dei contenuti delle linee guida, alle seguenti condizioni:

- gli studenti beneficiari non possono essere diversi da coloro che sono stati seguiti in forma diretta nell'anno scolastico 2017/18;
- già a partire dalla fine dell'anno scolastico in corso 2017/18 il personale destinato ai servizi educativi deve progressivamente essere destinato ad altre attività connesse alla natura del servizio in questione, secondo i criteri da condividere in appositi tavoli sindacali e all'interno di un progetto condiviso tra ATS - ASST e Direzioni Generali competenti di Regione Lombardia;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Regione;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del d.lgs 33/2013, quali adempimenti in tema di trasparenza.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

Linee guida per lo svolgimento dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale.

6 Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale

La Regione garantisce la realizzazione di interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, fermo restando che è onere dei Comuni ai sensi (art.6 comma 1-bis L.R. 19/2007) della normativa vigente, garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti. Gli interventi, realizzati per l'inclusione scolastica sulla base dei progetti individuali, sono volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive. I progetti tengono conto delle indicazioni provenienti dai servizi sociali dei comuni, dagli specialisti e dalle diverse realtà che, a vario titolo, si occupano dei bambini e dei ragazzi con disabilità sensoriale (istituti scolastici, aziende socio-sanitarie- territoriali, ecc.), al fine di promuovere una cultura di effettiva inclusione.

Lo studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai servizi in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

Nei casi di pluridisabilità sensoriale, deve essere individuato in accordo con la famiglia e su indicazione specialistica, l'intervento più opportuno, tenuto conto dello specifico bisogno dello studente nell'ambito del contesto scolastico.

Gli interventi riguardano nello specifico:

a) Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva

Il servizio è realizzato da una figura educativa con adeguata esperienza e/o formazione che supporta lo studente con disabilità visiva nelle diverse attività al fine di completare, integrare e sviluppare il relativo percorso di crescita e autonomia. L'assistente alla comunicazione deve integrare la propria attività a quella delle altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di intervento. Le azioni dell'assistente alla comunicazione si realizzano nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico, con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, secondo un modello di partecipazione attiva. Il servizio è svolto a scuola e, laddove previsto nel Piano Individuale, anche a domicilio.

L'assistente alla comunicazione per studenti con disabilità visiva, in particolare, svolge le seguenti attività:

- condivide e sostiene la metodologia per le attività scolastiche demandate a casa;
- favorisce lo sviluppo dell'autonomia personale nello studio e nella gestione di sé;
- supporta lo studente nel processo di conoscenza dell'ambiente;
- condivide con la famiglia il processo di crescita e autonomia globale dello studente;
- si rapporta con il tiflogo di riferimento per le diverse attività in essere;
- si pone come mediatore attivo nel favorire l'approccio e la conoscenza di informazioni, materiali e documenti, non immediatamente o poco fruibili dalla persona con disabilità visiva;
- prepara materiali, quando necessario, di uso immediato per situazioni di studio contingenti;
- si raccorda con gli enti erogatori scolastici, il tiflogo e la famiglia;
- collabora con il personale docente e non docente della scuola;

L'assistente alla comunicazione, laddove previsto dal Piano Individuale, svolge il proprio servizio, per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero massimo di 10 ore settimanali.

Il costo orario medio dell'educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione, per i corsi di istruzione e formazione professionale ed un numero massimo di 38 settimane per la scuola dell'infanzia.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato e parametrato alla durata delle prove d'esame, per un massimo di 12 ore.

b) Servizio di assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabilità uditiva

Il servizio è realizzato da una figura educativa che supporta lo studente con disabilità uditiva è volto a sopperire alla funzione comunicativa la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'inclusione scolastica e nella socializzazione.

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento dello studente da parte di enti erogatori specializzati nelle difficoltà comunicative, adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascuno studente e secondo modalità e metodi di trattamento necessari come la lingua dei segni italiana (LIS) a favore degli studenti sordi segnanti e l'oralismo a favore degli studenti sordi non segnanti.

L'assistente alla comunicazione deve integrare la propria attività a quella delle altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA). Le azioni dell'assistente alla comunicazione si realizzano nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico, con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, secondo un modello di partecipazione attiva. Il servizio è svolto a scuola e, laddove previsto nel Piano Individuale, anche a domicilio.

L'assistente alla comunicazione per sordi svolge le seguenti attività:

- facilita la comunicazione dello studente con gli insegnanti e i compagni di classe;
- rende accessibile allo studente l'insieme dei contenuti didattici e le informazioni attraverso la lingua dei segni italiana (LIS), l'ISE (Italiano Segnato Esatto) o la labializzazione;
- utilizza le strategie più adeguate derivanti dalla conoscenza e della psicologia evolutiva nel campo della sordità e della psicologia dell'età evolutiva per accrescere le competenze comunicative dello studente ed accogliere le sue esperienze emotive e relazionali;
- facilita l'integrazione dello studente all'interno della classe e del contesto scolastico;
- stabilisce un corretto rapporto con le famiglie;
- collabora con il personale docente e non docente della scuola;
- collabora alla stesura del piano educativo individualizzato (PEI) ;
- media nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- facilita l'acquisizione da parte dello studente di un metodo di studio quanto più possibile autonomo;
- partecipa agli incontri tra la scuola e la famiglia organizzati dalla scuola.

L'assistente alla comunicazione svolge il proprio servizio per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero massimo di 11 ore settimanali.

Il costo orario medio dell'educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione, per i corsi di istruzione e formazione professionale ed un numero massimo di 38 settimane per la scuola dell'infanzia.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione

professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato e parametrato alla durata delle prove d'esame, per un massimo di 12 ore.

c) Consulenza tiflogica

La consulenza tiflogica deve essere sempre prevista in ogni Piano Individuale come intervento di carattere pedagogico, didattico e informatico; ha l'obiettivo di offrire a tutte le figure coinvolte nel processo educativo dello studente con disabilità visiva (studente, scuola e famiglia) la possibilità di individuare e acquisire metodologie e criteri didattici e operativi atti a favorirne un efficace percorso educativo e di apprendimento, sviluppando al meglio le proprie possibilità.

L'intervento di consulenza tiflogica è condotto dal tiflogo, pedagista specializzato nelle aree educative che svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curriculari all'effettiva potenzialità di apprendimento dello studente. A tal fine, traduce e adatta la didattica, comune a tutti gli allievi, in tiflodidattica, comune a tutti e all'allievo che non vede. Il tiflogo svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curriculari alla effettiva potenzialità di apprendimento dell'allievo con disabilità visiva.

Il tiflogo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- partendo dalla diagnosi funzionale, dal piano dinamico funzionale e dall'osservazione dello studente, fornisce indicazioni utili e coerenti alla definizione del PEI;
- interviene con indicazioni/suggerimenti metodologici didattici e operativi nella conduzione delle attività scolastiche volte a favorire lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
- fornisce supporti, materiali e sussidi tiflodidattici coerenti con il percorso della scuola e dello studente;
- introduce e sviluppa il percorso formativo dello studente in ambiente tecnologico (tifloinformatico) per i diversi gradi della scuola, in relazione al relativo livello di istruzione;
- fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli alla famiglia dello studente.

Lo standard del servizio di consulenza tiflogica è rappresentato nella sottostante tabella:

Ordine scuola	Numero minimo e massimo ore per anno scolastico
Infanzia	16 - 32
Primaria	16 - 32
Secondaria I grado	16 - 32
Secondaria II grado	12 - 28

Il costo orario medio del tiflogo dedicato al singolo intervento è pari ad € 40,00/50,00 h (IVA inclusa).

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario.

d) Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo

Il servizio, è destinato a studenti con disabilità visiva e uditiva che frequentano gli istituti scolastici di primo e secondo ciclo e formativi e consiste nella fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo in base al percorso scolastico e ai bisogni individuali dello studente, come di seguito specificato:

per gli studenti non vedenti/ipovedenti:

- materiale (tiflo) didattico a caratteri ingranditi a favore di studenti con disabilità visiva - specifico per studenti ipovedenti- e realizzato secondo criteri individuati in collaborazione con il tiflogologo;
- libri di testo scolastici elaborati secondo criteri tiflodidattici ed efficaci nella loro fruibilità in braille, a caratteri ingranditi e su supporto informatico (se in registrazione vocale, realizzati in modalità Daisy).

L'importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 1.500,00 per gli alunni dalla scuola dell'infanzia e di € 2.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Agli studenti non vedenti/ipovedenti, salvo impedimenti oggettivi personali riscontrati dal tiflogologo, nei modi e nei tempi confacenti allo sviluppo cognitivo e al percorso formativo dello studente, deve essere insegnato l'uso del sistema di letto/scrittura Braille.

Per gli studenti ipovedenti, l'uso delle fotocopie ingrandite, deve essere limitato a sporadiche occasioni, dovute a necessità imprevedute, urgenti, o dettate da particolari situazioni didattiche non preventivamente programmabili in tempo utile a consentire la preparazione di materiale ingrandito e fruibile da computer o da stampa.

per gli studenti sordi è utile l'utilizzo di strumenti che facilitino i processi di apprendimento: le nuove tecnologie per la didattica possono aiutare a superare o diminuire le difficoltà di apprendimento e contribuire al successo formativo.

Le tecnologie informatiche consentono infatti adattamenti nell'utilizzo dei computer, l'uso di immagini e di animazioni, sottotitoli ecc. Nella didattica, i docenti possono preparare lezioni con PowerPoint o costruire ipertesti, mentre gli studenti possono utilizzare diversi software specifici di supporto all'apprendimento, vocabolari multimediali, editor testuali con immagini ed altro ancora. Esistono infatti sistemi interattivi dinamici, che consentono metodologie didattiche attive, costruttivistiche e soluzioni strategiche centrate sulla rappresentazione, come ad esempio le mappe concettuali per lo studio. Per chi utilizza la lingua dei segni italiana (LIS), inoltre, sono disponibili dizionari italiano-LIS.

Sono inoltre molto utili per i sordi oralisti (non segnanti) o con impianto cocleare gli strumenti di trasmissione audio di uso personale come i cavi ad induzione, bluetooth collegabili ai computer per le comunicazioni audio-video o gli strumenti per il riconoscimento vocale, o qualunque sistema, attrezzatura o ausilio che faciliti notevolmente le comunicazioni a distanza anche in ambito scolastico, fatto salvo che non siano stati finanziati nell'ambito della L.R. 23/99 o ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 63.

Gli strumenti didattici sono utili sia allo svolgimento del lavoro dell'assistente e per l'apprendimento dell'alunno/studente sordo; generalmente per i più piccoli si tratta di video-libri (DVD) interattivi che consentano differenti modalità di fruizione (come ad esempio: Lingua dei Segni

Italiana, ma anche audio per la condivisione dello strumento con i compagni di classe udenti il tutto supportato da immagini e testo).

Testi specifici adatti agli studenti sordi sono quelli che consentono di insegnare e di imparare con l'uso delle mappe e di strategie logico-visive per l'organizzazione delle conoscenze; schede visive per imparare la Lingua dei Segni, racconti illustrati per stimolare le abilità percettive, software per mappe concettuali didattiche.

L'importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 700,00 per gli alunni dalla scuola dell'infanzia e di € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

6.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale

Sono destinatari degli interventi di assistenza alla comunicazione, servizio tiflogologico e materiale didattico speciale gli studenti residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni

familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tribunale competente), frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo ciclo e in possesso di certificazione di disabilità sensoriale e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione (*Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011*).

Sono definiti disabili sensoriali:

a) studenti con disabilità visiva, e precisamente:

- persone affette da cecità assoluta (art. 2, legge 138/2001);
- persone affette da cecità parziale (art. 3, legge 138/2001);
- persone ipovedenti gravi (art. 4, legge 138/2001);
- persone ipovedenti medio-grave (art. 5, legge 138/2001);
- persone affette da cecità assoluta o parziale o ipovisione grave, con disabilità plurime;

b) studenti sordi, quali nello specifico:

- soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Rif. Legge 26 maggio 1970, n. 381 art. 1);
- soggetti ipoacusici con perdita uditiva superiore a 60 dB da entrambe le orecchie (Decreto del Ministro della Sanità - 5 febbraio 1992), pur corretta da protesi acustica.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accertamento dello stato di alunno con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell'ambito del profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6.2 Modello organizzativo

I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale sono garantiti dalle ATS per il tramite di enti erogatori idonei in forma singola o in rete. L'ATS individua gli enti erogatori con apposita manifestazione di interesse sulla base dei seguenti criteri:

1. soggetti attivi sul territorio regionale che svolgono attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditiva e visiva;
2. soggetti che hanno svolto in precedenza sul territorio regionale attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditiva e visiva;
3. soggetti che hanno personale solo in parte qualificato o esperto in grado di svolgere attività di inclusione scolastica ma che dimostrino di essere in grado di dotarsi delle figure e degli operatori con la necessaria formazione ed esperienza per poter svolgere i servizi di

inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive.

Le ATS provvedono a pubblicare la manifestazione di interesse secondo lo schema approvato da Regione Lombardia, all'istruttoria delle domande pervenute e approvano l'elenco degli enti erogatori risultati idonei entro il 30 aprile.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalla Regione mediante attribuzione alle ATS, delle risorse finanziarie necessarie sulla base del fabbisogno annuo rilevato nell'anno scolastico 2017/2018.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è garantita secondo quanto previsto dal Piano Individuale presentato dall'ente erogatore. L'ente erogatore deve essere in grado di garantire le diverse tipologie di intervento (servizio di assistenza alla comunicazione, servizio di tiflodidattica/tifloinformatica, servizio di traduzione testi ecc.).

L'individuazione dell'ente erogatore è determinata dalla scelta della famiglia, preferibilmente in raccordo con la scuola.

Le ATS promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale nella cabina di Regia di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della l.r. 33/2009 al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità.

6.3 Modalità di attivazione del servizio

Il Servizio di Inclusione scolastica è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, correlata dalla documentazione sanitaria di cui al paragrafo 6.1. La domanda può essere presentata a partire dal 2 maggio e comunque entro la fine dell'anno scolastico precedente a quello per cui viene richiesto l'intervento, ai Servizi Sociali del Comune di residenza. In alternativa la domanda può essere presentata all'Istituto Scolastico frequentato; in quest'ultimo caso è onere dell'Istituto Scolastico trasmettere al Comune la domanda completa della documentazione necessaria.

Il Comune, tramite il sistema informativo SIAGE, trasmette le domande alla ATS competente che provvede all'istruttoria.

L'ATS, invia ad ogni famiglia l'elenco degli enti erogatori idonei. La famiglia deve scegliere tempestivamente l'ente erogatore e definire con lo stesso il Piano Individuale.

L'ente erogatore, dopo la presa in carico dello studente, deve inviare il Piano Individuale entro 15 giorni lavorativi e comunque entro il 15 luglio alla ATS che, entro i successivi 15 giorni e comunque non oltre il 30 luglio deve provvedere alla sua validazione per il riconoscimento della spesa. Il rispetto di tali termini garantisce l'attivazione del servizio contestualmente all'avvio dell'anno scolastico.

Il Piano Individuale viene definito dall'ente erogatore, con il coinvolgimento delle famiglie, dal gruppo delle classi dove sono inseriti gli studenti con disabilità in coerenza con il Piano Educativo Individuale inteso quale atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico nell'area della socializzazione.

Il Comune provvede, altresì, alla predisposizione del progetto individuale di cui all'art.14 della L.328/2000 indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

6.4 Modalità di erogazione del servizio

L'ente erogatore, fornisce tutti gli interventi previsti nel Piano Individuale garantendo le figure dell'assistente alla comunicazione, il tiflogo laddove previsto e il materiale didattico.

L'ente erogatore fornisce i servizi di inclusione scolastica al disabile sensoriale, nel caso di pluridisabilità dello studente deve essere punto di riferimento per la scuola, la famiglia e le diverse realtà, cui lo studente, anche attraverso la famiglia, si rivolge.

Gli enti erogatori sono sempre responsabili dell'esecuzione degli interventi e servizi assunti nei confronti delle ATS, degli istituti scolastici e formativi e di terzi. Essi sono responsabili altresì

dell'operato dei loro dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai citati enti.

6.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

La Regione garantisce alle ATS le risorse finanziarie per l'attivazione dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale.

L'Ente Erogatore individua una figura responsabile del Piano Individuale e dei successivi eventuali aggiornamenti che deve coordinare i diversi servizi che vengono attivati in favore dello studente e i diversi soggetti coinvolti (scuola, famiglia, servizi sociali...). Per tale funzione è corrisposta all'ente erogatore, per ciascun piano individuale, una cifra forfettaria di € 150,00.

Il Piano Individuale, tenuto conto del valore dei singoli interventi e in relazione alla gravità e alle effettive esigenze dello studente, è determinato fino a un massimo di € 5.800,00. In ogni caso le ATS possono validare Piani Individuali di valore superiore a € 5.800,00 al netto dei € 150,00 forfettari fino ad un massimo di € 7.500,00 nel caso di gravi e particolari esigenze o interventi caratterizzati da elementi didattico-educativi innovativi e di eccellenza presenti sul territorio. Il valore compreso tra l'importo pari a € 5.800,00 e il valore massimo di € 7.500,00 è validato dalla ATS in presenza di economie e può essere riconosciuto con criterio forfettario.

È invece sempre possibile per ATS validare piani superiori a € 5.800,00 e nel limite massimo di € 7.500,00 nel caso siano studenti pluridisabili, o figli di genitori disabili sensoriali o conviventi con fratelli disabili sensoriali.

Le medesime modalità sono applicabili anche in caso di rimodulazione del Piano di Intervento durante l'anno scolastico per l'incremento e/o la riduzione degli interventi, determinata dalla variazione del bisogno assistenziale.

La Regione provvede a liquidare alle ATS le risorse necessarie in tre fasi:

- Prima quota pari ad almeno il 50% entro la fine di luglio;
- Seconda quota pari al 30% a rendicontazione della prima quota a partire da gennaio;
- Terza quota del 20% a saldo della rendicontazione finale.

Le ATS devono utilizzare le eventuali risorse residue dell'anno scolastico precedente previa comunicazione alla Regione che ne tiene conto in fase di erogazione della seconda quota del 30%.

Le ATS corrispondono le risorse agli enti erogatori in tre fasi:

- Anticipo del 30% a inizio anno scolastico unitamente alla quota forfettaria di € 150,00 per ciascun piano individuale;
- 30% alla presentazione della dichiarazione dell'ente erogatore di aver realizzato gli interventi del Piano per almeno il 50%;
- Il saldo a seguito di verifica da parte della ATS dell'attività svolta dall'ente erogatore e dei singoli Piani di Intervento.

Ai fini della liquidazione del contributo, gli enti erogatori qualificati sono tenuti a trasmettere alle ATS tramite il sistema informativo regionale (SIAGE) la seguente documentazione:

- Relazioni di rendicontazione intermedia e finale giustificative delle spese sostenute;
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio completa dei giustificativi di spesa.

6.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione

Le ATS governano e vigilano sul rispetto dei livelli minimi previsti nelle linee guida.

Le ATS sono inoltre tenute ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposito sistema informativo, (SIAGE) trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione dei contributi.

Gli enti erogatori qualificati trasmettono mediante il sistema informativo (SIAGE) la documentazione attestante l'erogazione del contributo e la documentazione dei servizi erogati con i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - a campione - svolte dagli uffici della Regione.

Le ATS destinatarie del finanziamento regionale sono tenute a conservare - per ciascun anno scolastico e formativo - la documentazione giustificativa dei servizi erogati dagli enti erogatori qualificati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - a campione - svolte dagli uffici della Regione.

Al fine di verificare il regolare svolgimento degli interventi, nonché l'efficienza e l'efficacia della loro gestione, è facoltà delle ATS, con le modalità ritenute più opportune, disporre controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'ente erogatore qualificato rispetto alle presenti linee guida.

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

D.g.r. 23 aprile 2018 - n. XI/48

Definizione dei criteri per la realizzazione di un progetto finalizzato a forme di aggregazione ed apprendimento esperienziale per i giovani nell'ambito degli oratori lombardi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 22 del 23 novembre 2001 recante: «Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori»;

Considerato che gli oratori rappresentano un luogo di incontro per adolescenti e giovani diffusi capillarmente su tutto il territorio lombardo;

Evidenziato che in Lombardia risultano attivi oltre 2.300 oratori e che tale dato garantisce un'ampia offerta in Regione Lombardia, rendendo gli oratori un ambito rilevante per l'incontro dei giovani;

Considerato che le funzioni sociali ed educative degli oratori promosse dalla citata l.r. 22/2001 rappresentano una forma importante di aggregazione e di partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, nonché un'occasione di incontro utile per la maturazione di esperienze e competenze per lo sviluppo dei giovani stessi;

Rilevato che la Regione Ecclesiastica Lombardia, ai sensi del Diritto canonico, è chiamata a favorire il raccordo delle attività diocesane;

Vista l'Intesa sancita il 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, che ha definito:

- il totale della quota del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, esercizio finanziario 2017, da ripartire fra le Regioni e le Province Autonome per complessivi Euro 1.266.345,00;
- la quota spettante ad ogni singola Regione o Provincia Autonoma;

Richiamato il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 giugno 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 luglio 2017 al n. 1643, che, in attuazione dell'Intesa n. 53/CU del 25 maggio 2017, ha provveduto al riparto del Fondo per le Politiche Giovanili per l'anno 2017, assegnando alle Regioni e alle Province Autonome risorse per un ammontare complessivo di Euro 1.266.345,00, di cui Euro 179.188,00 alla Regione Lombardia;

Rilevato che, al fine di dare attuazione al sopra citato Decreto Ministeriale del 20 giugno 2017, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha provveduto a impegnare contabilmente, a favore di Regione Lombardia, l'importo di Euro 179.188,00 (FPG 2017);

Vista la d.g.r. n. 7442 del 28 novembre 2017 «Intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili» per l'anno 2017. Approvazione della proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione ed apprendimento esperienziale per i giovani nell'ambito degli oratori lombardi», con cui:

- è stata approvata una proposta progettuale, da realizzarsi nel periodo 1° giugno 2018 - 31 agosto 2019, finalizzata a realizzare forme di aggregazione giovanile negli oratori lombardi aumentando l'offerta delle attività e sostenendo le attività già in corso attraverso l'inserimento di figure di riferimento, capaci di animare, promuovere, sollecitare la naturale propensione dei giovani allo stare insieme anche al fine di prevenire crescenti situazioni di disagio fra i giovani e consentire ai giovani coinvolti nel progetto di fare esperienza in ambito educativo-creativo, acquisendo maggiori competenze e conoscenze che potranno essere valorizzati anche in percorsi finalizzati alla ricerca di un inserimento in ambito lavorativo e formativo;
- è stato previsto un riconoscimento economico ai giovani per lo svolgimento di tali attività, erogato in funzione delle ore prestate e regolamentato dalla normativa relativa al lavoro subordinato a tempo determinato part time, salvo l'introduzione da parte del legislatore nazionale di istituti contrattuali di più semplice gestione burocratica;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 7442 del 28 novembre 2017 prevede la realizzazione di forme di aggregazione e di apprendimento esperienziale per i giovani nell'ambito degli oratori lombardi, in collaborazione con Regione Ecclesiastica Lombardia;

Vista la legge 241/90 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed en-

ti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, che dispone che ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Rilevato che la citata d.g.r. n. 7442 del 28 novembre 2017 ha fissato il contributo da destinare alla realizzazione della proposta progettuale nella misura pari a Euro 729.188,00 di cui:

- Euro 179.188,00 derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2017 a valere sul capitolo di spesa 11867 «Cofinanziamento statale per il progetto 'Giovani Insieme' nell'ambito dell'Accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità 2017 - trasferimenti a istituzioni sociali private» dell'esercizio 2018;
- Euro 550.000,00 quale cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sul capitolo 6.02.104.10450 «Cofinanziamento Regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche Giovanili Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private» dell'esercizio 2019;

Ritenuto che la dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 729.188,00 potrà essere incrementata fino ad un massimo di Euro 900.000,00 in caso di ulteriori disponibilità di bilancio;

Richiamata la d.g.r. n. 7721 del 15 gennaio 2018 avente ad oggetto la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - in attuazione dell'Intesa sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2017;

Visto che con d.g.r. n. 7836 del 12 febbraio 2018 sono stati istituiti i capitoli per introitare le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili (Intesa 2017), pari a €179.188,00 e più precisamente:

- cap. di entrata 2.0101.01.13383 «Assegnazioni statali per interventi nell'ambito dell'accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità 2017»;
- cap. di spesa 6.02.104.13384 «Cofinanziamento statale per il progetto 'Giovani Insieme' nell'ambito dell'accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità 2017 - trasferimenti a istituzioni sociali private»;

Vista la comunicazione prot. N1.2017.0046340 del 19 dicembre 2017, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha provveduto a trasmettere l'Accordo di collaborazione che disciplina le modalità di realizzazione e monitoraggio del progetto denominato «Giovani Insieme», sottoscritto dal Dipartimento e da sottoscrivere da parte del Direttore generale della Direzione Sport e Politiche per i Giovani;

Richiamato altresì l'Accordo sottoscritto dal Direttore generale della Direzione Sport e Politiche per i giovani e trasmesso al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con nota pec prot. N1.2018.0000404 del 25 gennaio 2018;

Vista la comunicazione prot. N1.2018.0001186 del 15 febbraio 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con la quale si comunica che, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 1, dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il medesimo Dipartimento, il relativo decreto di approvazione è stato regolarmente registrato dall'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) in data 6 febbraio 2018 al numero 370;

Dato atto che con quietanza n. 8720 del 2 marzo 2018 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha trasferito a Regione Lombardia le risorse pari a 179.188,00 Euro;

Ritenuto di individuare i criteri e le modalità con cui Regione Lombardia intende dare seguito all'attuazione della proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione ed apprendimento esperienziale per i giovani nell'ambito degli oratori lombardi per il periodo 1° giugno 2018 - 31 agosto 2019;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Sport e Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura (Decreto n. 1 del 29 marzo 2018 a firma del Presidente di Regione Lombardia e le dd.gr n. 1 e n. 5 del 4 aprile 2018) che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 8 della l.r. 1/2012 e dell'art. 12 della l. 241/1990 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito generale www.regione.lombardia.it;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) «Criteri e modalità per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile e di apprendimento esperienziale per i giovani nell'ambito degli oratori lombardi», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di destinare alla realizzazione del progetto di cui al punto 1. l'importo complessivo di Euro 729.188,00, che potrà essere incrementato fino ad un massimo di Euro 900.000,00 in caso di ulteriori disponibilità di bilancio, di cui:

- Euro 179.188,00 derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2017, a valere sul capitolo di spesa 6.02.104.13384 «Cofinanziamento statale per il progetto 'Giovani Insieme' nell'ambito dell'Accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità 2017 - trasferimenti a istituzioni sociali private» dell'esercizio 2018;
- Euro 550.000,00 quale cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sul capitolo 6.02. 104.10450 «Cofinanziamento Regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche Giovanili Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private» dell'esercizio 2019;

3. di disporre ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e dell'art. 8 della l.r. n.1/2012 la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito generale www.regione.lombardia.it;

4. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione, nonché gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

CRITERI E MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE ED APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE PER I GIOVANI NELL'AMBITO DEGLI ORATORI LOMBARDI

I. CONTESTO

La DGR n. 7442 del 28 novembre 2017 ha approvato la proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione e di apprendimento esperienziale per i giovani nell'ambito degli oratori lombardi, col contributo del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di cui all'Intesa sancita il 25/05/2017 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali.

La proposta consente di proseguire le politiche intraprese nelle passate annualità (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 a valere sui Fondi Intesa 2013, 2014, 2015 e 2016), a favore dei giovani nell'ambito degli oratori lombardi, mettendo a sistema un'iniziativa che ha prodotto un impatto consistente in materia di aggregazione giovanile.

Sin dalla prima annualità, infatti, i giovani hanno svolto il loro servizio nei diversi oratori delle Diocesi lombarde, cercando di realizzare strategie educative confacenti alla realtà in cui sono inseriti. Per questo motivo, le singole Diocesi hanno realizzato, per i loro giovani, una formazione specifica con temi relativi alle dinamiche di gruppo, alla gestione dei conflitti e all'approfondimento di alcune tematiche (adolescenza, animazione, gioco...).

L'inserimento di giovani con funzioni educative e di animazione, ha altresì contribuito a qualificare la proposta delle realtà oratoriane, che in Lombardia rappresentano uno dei principali luoghi di incontro per i ragazzi e per le loro famiglie. Sono state, ad esempio, ampliate le fasce orarie di apertura degli oratori; sono aumentate le proposte ludico-ricreative; è stato possibile incentivare alcune proposte formative per le fasce di preadolescenti ed adolescenti. Inoltre, nel periodo estivo, sono state implementate, proprio grazie alla presenza dei giovani, attività a favore di tantissimi adolescenti che hanno animato gli oratori feriali delle Diocesi.

Il progetto ha così consentito ai giovani che annualmente partecipano con un ruolo attivo alla sua realizzazione, di vivere un'esperienza significativa per la maturazione di competenze e di responsabilità al servizio della comunità, che potrà essere utilmente capitalizzata per il loro futuro personale e professionale.

Sulla scia dei risultati raggiunti, anche per il 2018/2019 la finalità sarà quella di incrementare l'offerta aggregativa a disposizione dei giovani e, parallelamente, di aumentare e migliorare le competenze professionali dei giovani coinvolti nel progetto, anche ai fini, rispettivamente, di concorre al contrasto di possibili devianze e di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

2. SOGGETTO AMMISSIBILE

Ai sensi del punto 2 dell'Allegato A) alla DGR n. 7442/2017, Regione Ecclesiastica Lombardia è individuata quale soggetto partner del progetto, che dovrà essere realizzato secondo una proposta da approvarsi da parte di Regione Lombardia, sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel presente atto.

Regione Ecclesiastica Lombardia potrà contribuire con addizionalità di risorse proprie al potenziamento del progetto, incrementando il numero dei giovani chiamati a realizzare forme di aggregazione presso gli oratori e/o le ore di attività dei giovani stessi.

3. REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

La proposta, presentata da Regione Ecclesiastica Lombardia, dovrà essere finalizzata alla realizzazione di forme di aggregazione e di apprendimento esperienziale per i giovani negli oratori lombardi, in grado di aumentare l'offerta delle attività, attraverso l'inserimento di giovani capaci di animare, promuovere, sollecitare la naturale propensione dei ragazzi allo stare insieme e di aumentare e migliorare le competenze professionali dei giovani coinvolti nel progetto, anche ai fini di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

Dall'attuazione del progetto è atteso un aumento qualitativo dell'offerta aggregativa degli oratori, della loro attrattività rispetto al territorio su cui insistono e una diversificazione delle proposte aggregative.

I giovani da individuare, secondo forme di trasparenza e uniformità di trattamento, dovranno:

- avere una età compresa tra i 20 e i 30 anni;
- essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

Le attività per la realizzazione delle forme di aggregazione dovranno svolgersi nel periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 ed essere riconosciute economicamente. La proposta, rispondente ai requisiti di cui sopra, dovrà prevedere:

- il numero di giovani da inserire negli oratori, in grado di animare, promuovere e sollecitare la naturale propensione dei ragazzi allo stare insieme;
- il tipo di attività che tali giovani svolgeranno negli oratori, nel periodo sopra indicato;
- il monte ore che i giovani dovranno dedicare al progetto, ivi comprese le attività di formazione, da individuare in modo da assicurare significatività alle attività nel periodo di svolgimento dello stesso;
- la fattispecie contrattuale e il compenso economico quale riconoscimento dell'attività svolta, tenendo conto che il compenso orario netto non potrà essere inferiore a € 7,50;
- la pubblicizzazione dell'iniziativa, finalizzata a raccogliere le candidature dei giovani interessati a partecipare al progetto;
- le modalità di selezione dei giovani, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento;
- il rispetto delle tempistiche indicate al successivo punto 4 "Tempistica";

- le modalità di comunicazione volte a dare visibilità all'impegno, non solo economico, di Regione Lombardia, nel sostenere attività di aggregazione e di apprendimento esperienziale per i giovani.

Ulteriori indicazioni sono riportate al successivo punto 6 "Presentazione della domanda".

4. TEMPISTICA

L'articolazione del progetto dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- Avvio della fase di individuazione dei giovani per la loro assegnazione agli oratori lombardi a partire dal 1 giugno 2018;
- Assegnazione agli oratori lombardi: entro il 1/09/2018 e in ogni caso in tempo utile all'avvio delle attività presso gli oratori;
- Realizzazione delle forme aggregative e di apprendimento esperienziale negli oratori attraverso la presenza dei giovani individuati: dal 1/09/2018 al 31/08/2019.

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente e oggettivamente correlate alla remunerazione dei giovani all'interno degli oratori come facilitatori dell'aggregazione, comprensive degli oneri amministrativi e fiscali sostenuti dalle parrocchie per l'erogazione dei corrispettivi.

Come indicato al precedente punto 3 "Requisiti e caratteristiche della proposta", il compenso orario netto riconosciuto a ciascun giovane non potrà essere inferiore a € 7,50.

6. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it a Regione Lombardia entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale.

La proposta dovrà essere indirizzata alla Direzione Sport e Giovani - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, obbligatoriamente redatta su carta intestata del soggetto richiedente, sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato che, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce e dichiara veritiere le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

A. Informazioni identificative del soggetto richiedente:

A.1 denominazione e sede legale;

A.2 eventuale presenza di altri soggetti di diritto pubblico o privato co-realizzatori o sostenitori a qualsivoglia titolo e loro denominazione completa;

B. Descrizione dettagliata del progetto in cui si evidenzino, in particolare:**B.1** Indicazioni di contenuto:

- obiettivi generali e specifici;
- cronoprogramma del progetto, che evidenzia l'articolazione dello stesso e relative attività nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente punto 4 "Tempistica";
- modalità di selezione dei giovani coinvolti;
- numero dei giovani coinvolti e monte orario previsto, indicando anche modalità di compensazione di ore tra giovani e/o tra parrocchie, in modo da assicurare il pieno svolgimento delle attività;
- numero delle parrocchie aderenti suddivise per provincia con specificato il numero di giovani per ogni singola parrocchia;
- fattispecie contrattuale ed entità del compenso economico, quale riconoscimento dell'attività svolta;

B.2 Piano economico nel quale siano indicati:

- il costo complessivo stimato del progetto, con descrizione delle voci di spesa previste dalle quali rilevare, in modo distinto, il costo orario per ogni ragazzo e i costi previsti per la gestione amministrativa e fiscale che verrà sostenuta dalle parrocchie per l'erogazione del corrispettivo economico ai giovani;
- l'entità economica del contributo richiesto a Regione Lombardia;
- le entrate previste da parte di eventuali soggetti pubblici (con esclusione delle risorse di Regione Lombardia) e/o privati.
- il cofinanziamento del soggetto proponente.

7. VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO E RELATIVE TEMPISTICHE

Il progetto viene approvato con Decreto del Dirigente competente, previa istruttoria da parte degli uffici della Direzione Generale Sport e Giovani.

Entro 15 giorni dal ricevimento della proposta gli uffici della Direzione Generale Sport e Giovani provvedono alle attività istruttorie e alla successiva determinazione in merito alla finanziabilità del progetto. Le risorse saranno destinate nei limiti della disponibilità sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi di competenza.

8. RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI SVOLTE, DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 31 ottobre 2018 Regione Ecclesiastica Lombardia dovrà presentare a Regione Lombardia una comunicazione di inizio delle attività che descriva le azioni fino ad allora realizzate, con particolare riferimento alla selezione dei giovani, alla loro formazione e all'assegnazione agli oratori, nonché le eventuali compensazioni relative al numero di giovani coinvolti e di ore dedicate al progetto.

Entro il 15 aprile 2019, Regione Ecclesiastica Lombardia dovrà produrre un rendiconto economico che riporti il numero dei giovani impegnati, il numero degli oratori coinvolti e la spesa sostenuta dal 1° settembre 2018 al 28 febbraio 2019. A richiesta dovrà inoltre presentare i dati statistici relativi al progetto, secondo modalità e contenuti indicati da Regione Lombardia.

A conclusione del progetto dovrà infine presentare la seguente documentazione:

- ✓ Relazione finale dettagliata, coerente con quanto riportato nella descrizione del progetto e da cui sia possibile rilevare l'impatto del progetto stesso in termini di aumento qualitativo dell'offerta aggregativa degli oratori, della loro attrattività rispetto al territorio in cui insistono e una diversificazione delle proposte aggregative;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante di Regione Ecclesiastica Lombardia, o da suo delegato, avente ad oggetto l'elenco dettagliato delle spese sostenute per l'intera realizzazione dell'iniziativa, nonché delle entrate realizzate o comunque accertate;
- ✓ Copia dei contratti e di tutti i documenti fiscali relativi alle voci di spesa ammissibili quietanzati e riconducibili in modo inequivocabile alle azioni previste dal progetto. Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario del contributo, salvo casi motivati in cui, per ragioni oggettive e vincolanti, connesse alla natura del soggetto, debbano essere sostenute da altro soggetto delegato dal beneficiario. In tal caso, il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione la denominazione del soggetto delegato e le relative motivazioni in fase di richiesta di contributo.
- ✓ Saranno considerati ammissibili i soli pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario o postale eseguito ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3 comma 1 e 3 e successive modificazioni); non saranno accettati in nessun caso i pagamenti in contanti e/o tramite compensazioni di qualsiasi genere tra soggetto attuatore e ragazzo (es. permuta con altri beni, lavori, servizi. ecc.) e qualsiasi forma di auto fatturazione;
- ✓ Dichiarazione dei giovani impegnati nel progetto relativamente all'effettivo percepimento delle quote di retribuzione spettanti;
- ✓ Altri eventuali documenti e materiali che saranno indicati nei singoli atti di accettazione delle iniziative proposte

A seguito dell'approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia, saranno definite le tempistiche e modalità dettagliate di rendicontazione e monitoraggio relative al progetto stesso, il cui resoconto finale non potrà comunque comprendere spese per attività svolte oltre la data del 31 agosto 2019. A tale scopo, saranno definite, con atto del Dirigente competente, le ***“Linee Guida per la rendicontazione e l'erogazione delle risorse regionali”***.

Qualora a consuntivo i costi totali per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quanto dichiarato nella richiesta iniziale, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta, sulla base della percentuale definita in fase di assegnazione.

Regione Lombardia provvederà a liquidare al soggetto proponente le quote di cofinanziamento secondo le seguenti modalità:

- Euro 179.188,00 derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2017 ed eventuali ulteriori somme derivanti dall'accertamento di economie su altre misure della Direzione competente, a titolo di acconto, entro il 15 dicembre 2018, previa presentazione da parte di Regione Ecclesiastica Lombardia di una relazione di inizio delle attività di selezione dei giovani e abbinamento alle parrocchie;
- Fino ad un massimo del 50% del contributo regionale, al netto dell'acconto versato, previa verifica delle attività svolte e dell'avanzamento contabile sino al 28/02/2019 e comunque in misura non superiore alle spese ammissibili effettivamente sostenute, entro il 31 maggio 2019;
- Saldo a conclusione del progetto e previa verifica contabile e di attività entro il 31 ottobre 2019.

9. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) realizzare l'iniziativa secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo. Nel solo caso di modifica sostanziale di fattori costitutivi dell'intervento, dovuta a cause oggettive di forza maggiore, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione (entro massimo 10 giorni dal verificarsi delle condizioni che hanno determinato tali variazioni) mediante nota formale indirizzata alla Direzione Sport e Giovani, che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni a riguardo;
- b) concordare con Regione Lombardia le iniziative di comunicazione riguardanti il progetto ed esporre il logo regionale su tutti i relativi materiali e strumenti di comunicazione e informazione, garantendo la visibilità istituzionale di Regione Lombardia;
- c) dare evidenza del ruolo e dell'impegno di Regione Lombardia nel sostenere e promuovere le attività di aggregazione ed apprendimento esperienziale a favore dei giovani, nelle comunicazioni che intercettano il progetto;
- d) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione;
- e) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni;
- f) segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del Legale Rappresentante

10. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Il Dirigente competente di Regione Lombardia provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci;

- b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- c) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- d) non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- e) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- f) assenza assoluta di spesa

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

11. ACCERTAMENTI REGIONALI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

La Regione si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l'iniziativa progettuale, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e in particolare i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione.

Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena decadenza del contributo e restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di cui al presente atto e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente competente pro-tempore della Direzione Generale Sport e Giovani – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

D.g.r. 23 aprile 2018 - n. XI/55

Progetto di fattibilità tecnica ed economica «Linea Milano - Seveso - Asso. Nodo di Seveso. Potenziamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso» presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59»;
- gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, che disciplinano la Conferenza di Servizi;
- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, recante disposizioni per le procedure di concertazione dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;
- la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1, recante disposizioni di riordino normativo in materia di procedimento amministrativo;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
- il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 concernente la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;

Richiamati:

- l'«Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Regione Lombardia;
- l'Accordo Integrativo, sottoscritto il 14 marzo 2011 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, all'Accordo di Programma del 12 novembre 2002 sottoscritto ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/1997 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/1997 in materia di investimenti nel settore dei trasporti;
- il Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria in concessione - approvato con d.g.r. n. X/5476 del 25 luglio 2016 e sottoscritto il 28 luglio 2016 da Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., ed aggiornato con d.g.r. X/7645 del 28 dicembre 2017 - che, tra gli altri, finanzia:
 - il «potenziamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso», tra gli interventi prioritari ed urgenti di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale (parte 2 tabella B) con un costo di investimento pari a € 15.000.000,00;
 - la «sostituzione apparato di sicurezza esistente dell'impianto di Seveso con sistema ACC-M», tra gli interventi di attrezzaggio tecnologico per la sicurezza (parte 2 tabella D) con un costo di investimento pari a € 3.638.691,38;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), che riconosce tra gli Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale (art. 20, comma 4 l.r. 12/05) il progetto di potenziamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso sulla Linea Milano-Asso;
- il Programma Regionale della Mobilità e Trasporti (PRMT), approvato con d.c.r. X/1245 del 16 dicembre 2016, che individua l'intervento nell'ambito del sistema delle azioni F12 «Riqualificazione delle linee della Brianza»;

Considerato che l'intervento in oggetto trova copertura:

- per € 15.000.000,00, su quota parte degli impegni 2018/8077, 2018/15596, 2018/15597 assunto sull'esercizio 2019 e 2018/18781 assunto sull'esercizio 2020, sul capitolo di spesa 10.01.203.6279 del Bilancio 2018/20 (decreto n. 10746/2015);
- per € 3.638.691,38, sul capitolo di spesa 10.01.203.13201 negli esercizi 2018/2021;

Preso atto che Ferrovienord s.p.a., con nota n. prot. n. 0000687 del 02 febbraio 2018, in atti regionali prot. n. S1.2018.0004786 del 6 febbraio 2018, ha trasmesso a Regione Lombardia gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica di potenziamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso (Nodo di Seveso) sulla Linea Milano - Seveso - Asso, chiedendo contestualmente la convocazione della

Conferenza dei Servizi ai sensi della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, Regione Lombardia, in data 13 febbraio 2018, con nota prot. S1.2018.0005858, ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art 19 della Legge regionale 4 maggio 2001 n. 9;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul sito internet regionale e sull'albo pretorio del Comune di Seveso in data 15 febbraio 2018, sui quotidiani «La Repubblica» del 17 febbraio 2018 e «Metro edizione Milano» del 19 febbraio 2018;
- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni ed i gestori di beni e servizi pubblici coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è stato stabilito al 19 marzo 2018 ed il termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza semplificata è stato stabilito al 26 marzo 2018;
- entro il termine del 19 marzo 2018 sono pervenute le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte e dei gestori di beni e servizi pubblici, ovvero:
 - Provincia di Monza e della Brianza, prot. p_mb.2018.0011375 del 16 marzo 2018, in atti regionali del 16 marzo 2018 prot. n. S1.2018.0010143 del 19 marzo 2018;
 - CAP Holding s.p.a., prot. 2832/AT del 12 marzo 2018, in atti regionali prot. S1.2018.0009286 del 12 marzo 2018;
 - Snam Rete Gas, prot. NORD/NOV/18/029/pig del 26 febbraio 2018, in atti regionali prot. S1.2018.0007575 del 26 febbraio 2018;
 - Brianzaacque srl, in atti regionali prot. S1.2018.0010337 del 19 marzo 2018;
- il contributo del Comune di Seveso - in atti regionali prot. n. S1.2018.001077 del 22 marzo 2018 - pervenuto oltre il suddetto termine del 19 marzo 2018, ai sensi dell'art. 14 bis, commi 3 e 4 della L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni;
- il gruppo di lavoro interdirezionale per l'espressione del parere regionale sui progetti infrastrutturali di interesse regionale, costituito con decreto del DG Infrastrutture e Mobilità n. 2632 del 23 marzo 2017, ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni in ordine al progetto in argomento;

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del Procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 11, comma 2 del d.p.r. n. 327/2001, sono pervenute osservazioni in atti regionali prot. S1.2018.0009642 del 15 marzo 2018; prot. S1.2018.0009878 del 15 marzo 2018 e prot. S1.2018.0010088 del 16 marzo 2018, alle quali si è data risposta con comunicazioni prot. S1.2018.0013770, prot. S1.2018.0013769 e prot. S1.2018.0013772 del 13 aprile 2018;

Dato atto altresì che la Conferenza dei Servizi si è chiusa con verifica preliminare positiva sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, con condizioni e prescrizioni riportate nel verbale conclusivo del 26 marzo 2018, emerse dalle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte, dei gestori di beni e servizi pubblici e nell'ambito del gruppo di lavoro regionale;

Esaminato il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, a cui sono allegati le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte e dei gestori di beni e servizi pubblici, che costituisce l'Allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che il predetto verbale, completo dei suoi allegati, è stato inviato alle Amministrazioni coinvolte e gestori di beni e servizi pubblici con comunicazione prot. S1.2018.0011177 del 26 marzo 2018;

Ritenuto di definire, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b) della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, l'ampiezza del corridoio di salvaguardia che, in relazione alla specificità dell'intervento e del contesto, è coincidente con la fascia di rispetto ferroviario ex d.p.r. 753/80, individuato nell'elaborato «Elaborati Grafici Sovrapposizione estratto PGT Comune di Seveso Documento di Piano

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

(elaborato 12 _ Tavola delle previsioni di Piano)», Allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. c) della legge regionale sopra citata, di apporre il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio;

Dato atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica in esame si compone degli elaborati progettuali di cui all'elenco Allegato C, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Richiamati i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:

- Allegato A - verbale conclusivo dell'esito della Conferenza dei Servizi e relativi allegati, nel quale è riportata la determinazione conclusiva della Conferenza in merito al progetto, con l'individuazione delle condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva;
- Allegato B - tavola «Elaborati Grafici Sovrapposizione estratto PGT Comune di Seveso Documento di Piano (elaborato 12 _ Tavola delle previsioni di Piano)»;
- Allegato C - elenco degli elaborati progettuali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, delle determinazioni della Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica «linea Milano - Seveso - Asso. Nodo di Seveso. Potenziamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso», di cui al relativo verbale e allegati, che costituisce Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di vincolare lo sviluppo della progettazione definitiva dell'intervento, in capo a Ferrovienord s.p.a., in conformità e congruenza alle condizioni e prescrizioni espresse in sede di Conferenza di Servizi ai fini dell'assenso, documentate nell'Allegato A;

3. di definire, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b) della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, l'ampiezza del corridoio di salvaguardia, coincidente con la fascia di rispetto ferroviario ex d.p.r. 753/80, individuata nell'elaborato «Elaborati Grafici Sovrapposizione estratto PGT Comune di Seveso Documento di Piano (elaborato 12 _ Tavola delle previsioni di Piano)», Allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4. di apporre, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. c) della legge regionale sopra citata, il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio come individuato al punto precedente;

5. di dare atto che detto vincolo è operante dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del presente provvedimento e fino alla determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo con gli effetti di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9;

6. di stabilire che i predetti allegati A «Esito Conferenza - verbale conclusivo», B tavola «Elaborati Grafici Sovrapposizione estratto PGT Comune di Seveso Documento di Piano (elaborato 12 _ Tavola delle previsioni di Piano)», C «Elenco elaborati» progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ad esclusione degli allegati che restano depositati agli atti, insieme al progetto preliminare, presso gli uffici della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 23 aprile 2018 - n. 5792

Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 – Emanazione avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, «*Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «*Norme per l'edilizia scolastica*», e in particolare gli art. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*» (c.d. «La Buona Scuola») e in particolare l'art. 1, comma 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*» (c.d. Legge di bilancio 2017) e in particolare l'allegato relativo agli stati di previsione;

Dato atto che a seguito del citato rifinanziamento di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio 2017), sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a 1,7 miliardi;

Ritenuto necessario procedere alla definizione di una nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, cui possono essere conferite le ulteriori risorse di cui all'art. 10 del citato decreto legge n. 104 del 2013, che tenga conto dei criteri condivisi tra le Regioni, ANCI e UPI per l'individuazione degli interventi da finanziare come espressi nella Conferenza Unificata dello scorso 23 novembre 2017;

Preso atto che il decreto interministeriale, previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2013, recante «*Programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020*» è stato sottoscritto il 3 gennaio 2018 dal MEF, MIUR e MIT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile 2018;

Considerato che il sopra richiamato decreto:

- prevede che le Regioni debbano trasmettere al MIUR e, per conoscenza, al MEF e al MIT, entro 120 giorni dalla pubblicazione del citato decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica sulla base delle richieste presentate dagli enti locali suddivisi per annualità 2018, 2019 e 2020 e i relativi aggiornamenti (art. 2 comma 1);
- indica che il MIUR con proprio successivo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, provvede a ripartire le risorse su base regionale, sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, tenendo conto dei criteri riportati all'art. 2 comma 3: a) edifici scolastici presenti nella regione, b) livello di rischio sismico, c) popolazione scolastica e d) affollamento delle strutture scolastiche e sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe

Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) e indicherà gli enti locali beneficiari dei finanziamenti che sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori (art. 2 comma 4); enti che in caso di mancata aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni d'avvenuta pubblicazione in GURI vedranno revocato il contributo dal MIUR (art. 2 comma 5);

- riporta come le Regioni, nella definizione dei piani regionali, debbano tener conto dei criteri previsti (art. 3 comma 1) e dare priorità agli interventi (art. 3 comma 4) rispetto agli interventi proposti dagli enti locali;
- indica che verranno finanziati progetti inerenti edifici scolastici di proprietà degli enti locali richiedenti e non oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali;

Richiamata la d.g.r. n. 7764 del 17 gennaio 2018 con la quale, per la programmazione per il triennio 2018-2020, sono stati approvati i criteri per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica redatti sulla base delle indicazioni contenute nel decreto interministeriale del 3 gennaio 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario raccogliere, attraverso apposito avviso, il fabbisogno degli enti locali in merito ad interventi di edilizia scolastica validi per il triennio 2018-2020;

Rilevato che gli uffici della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro hanno elaborato un avviso, di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale al presente atto, finalizzato alla redazione del piano triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica

Ritenuto di:

- approvare il predetto allegato «A» – «Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 – Emanazione avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica», parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente:
 - Allegato A1 – Domanda di partecipazione (predisposta in automatico dal sistema ARES)
 - Allegato A2 – Informativa sul trattamento dei dati personali
- demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente atto;

Vista la comunicazione del 19 aprile 2018 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, lo sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio e tecnologico delle istituzioni scolastiche lombarde, quale elemento indefettibile per sostenere e favorire un efficace investimento sull'educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e una maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

DECRETA

1. approvare il predetto allegato «A» – «Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 – Emanazione avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica», parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente:

- Allegato A1 – Domanda di partecipazione (predisposta in automatico dal sistema ARES) (*omissis*)
- Allegato A2 – Informativa sul trattamento dei dati personali (*omissis*)

2. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente atto;

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione bandi.

Il dirigente
Brunella Reverberi

_____ • _____

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020 – EMANAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

AVVISO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Indice

1. Finalità e obiettivi
2. Riferimenti normativi
3. Soggetti beneficiari
4. Caratteristiche dell'agevolazione
 - 4.1 Tipologie di intervento
 - 4.2 Interventi non ammissibili al finanziamento
 - 4.3 Dotazione finanziaria
 - 4.4. Soglia minima degli interventi e limite massimo del contributo
 - 4.5 Spese ammissibili
5. Presentazione delle domande
6. Istruttoria
 - 6.1 Criteri per la formazione delle graduatorie
7. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
8. Concessione dei finanziamenti e eventuali aggiornamenti
9. Rinuncia e revoca
10. Controlli
11. Monitoraggio dei risultati
12. Responsabile del procedimento
13. Trattamento dati personali
14. Pubblicazione, informazioni e contatti
15. Allegati
16. Riepilogo date e scadenze

1. FINALITA' E OBIETTIVI

In esecuzione del decreto interministeriale Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), 3 gennaio 2018 inerente la "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 4 aprile 2018, della deliberazione della Giunta Regionale n. 7764 del 17 gennaio 2018 e dello schema di bando presentato nell'Osservatorio dell'Edilizia Scolastica dello scorso 7 marzo 2018 (nota MIUR 7409 del 20 marzo 2018), è emanato un Avviso finalizzato alla redazione del piano triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

Come indicato nel decreto verranno favoriti interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica degli enti locali, adibiti all'istruzione scolastica statale.

I progetti presentati devono - sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale, delle nuove norme tecniche per le costruzioni e in materia di contratti pubblici - dare priorità agli interventi di adeguamento sismico, all'ottenimento del certificato di agibilità, di adeguamento dell'edificio alle norme

antincendio.

Verranno valorizzati gli interventi che rispondono ad una maggiore qualità progettuale che si esplicita: in un livello più alto di progettazione, nel grado di sostenibilità ambientale proposto, nella possibilità di utilizzo extrascolastico degli spazi scolastici, nel ricorso alla progettazione partecipata o nella capacità di coinvolgere imprese del proprio territorio per attivare azioni di Responsabilità Sociale d'Impresa.

Per una corretta programmazione degli interventi per il Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica 2018-2020, si è scelto di sviluppare un modulo di richiesta finanziamenti all'interno della ARES a cui hanno accesso tutti gli Enti Locali lombardi.

L'utilizzo della piattaforma ARES permette di:

- armonizzare le modalità di presentazione e di organizzazione dei contenuti informativi d'interesse degli Enti Locali che dovranno presentare domanda di contributo;
- garantire l'accesso e il riuso dei dati contenuti nell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) da parte del MIUR tramite l'Anagrafe Nazionale Edilizia Scolastica (ANES);
- rispondere all'esigenza di avere un aggiornamento costante delle informazioni relative agli edifici scolastici presenti in ARES, e diventare per l'Ente Locale la banca dati contenente le informazioni dettagliate di ogni edificio scolastico (es. scheda anagrafica, georeferenziazione e raccolta delle certificazioni e della documentazione tecnica, ecc.).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 *"Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica"* pubblicato nella SO della GU 2 febbraio 1976 n. 29.
- Decreto Ministeriale (MIT) 17 gennaio 2018 *"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"* pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 20 febbraio 2018 n. 42.
- Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018 inerente la *"Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 4 aprile 2018.
- Legge 11 gennaio 1996, n° 23 *"Norme per l'edilizia scolastica"* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica.
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante: *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*. (13A09118) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013). Art. 10 del DL prevede, per la programmazione triennale 2013-2015, che le regioni interessate possono essere autorizzate dal MIUR a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la BEI, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa Depositi Prestiti spa per l'edilizia scolastica.
- Legge n° 107 del 2015 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* – c.d. *"La Buona Scuola"*.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (c.d. Legge di bilancio 2017). (16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57).

- Conferenza Unificata Stato Regioni nella seduta del 10 novembre 2016. Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (ANES), relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi.
- Regione Lombardia - Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" (BURL n. 32, 1° SO 9 Agosto 2007).

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare proposte progettuali Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni. Le proposte devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale compresi i CPIA, nonché nuovi edifici scolastici pubblici da costruire ovvero edifici destinati o da destinare a poli per l'infanzia, muniti di codice edificio **presente nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES)** alla data di scadenza per la presentazione delle domande (ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).

Nel caso di nuovo edificio dovrà essere preventivamente richiesta la generazione di un nuova scheda edificio scolastico utilizzando l'apposita casella di posta elettronica ARES.LOMBARDIA@regione.lombardia.it

Gli interventi dei Comuni devono essere inseriti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici (2018-2020), come richiesto all'art. 21 del Codice degli Appalti, come modificato dal Correttivo (d.lgs. n. 56/2017).

4. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

4.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale citato.

In particolare, sono ammesse al presente Avviso le proposte rientranti nelle seguenti tipologie d'intervento:

- a) Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
- b) Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
- c) Interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
- d) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- e) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati siano stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica (ARES).

Si precisa che, qualora siano candidate proposte di tipologie b), c), d) ed e), il richiedente dovrà dichiarare:

- 1 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 2, che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale alle vigenti norme tecniche di costruzione;

2 - nel caso di edifici ricadenti in zona 3 e 4, che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche.

La predetta dichiarazione dev'essere resa alla Regione e costituisce il presupposto della concessione dei finanziamenti.

4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:

- relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- relativi a edifici ricadenti nella zona 2 di elevato rischio sismico, per i quali il proponente non s'impegna ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del MIUR di assegnazione del finanziamento;
- che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e arredo urbano, ancorché di aree periferiche scolastiche;
- relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di dimensionamento scolastico regionale;
- già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali.

4.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

A seguito del rifinanziamento di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono state iscritte al capitolo 7106 dello Stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a € 1,7 miliardi.

I contributi verranno concessi agli Enti Locali, con apposito decreto di riparto del MIUR, sino ad esaurimento della quota annua assegnata alla Regione Lombardia.

A favore di Province e Città Metropolitana è riservata una quota complessiva pari al 25% delle risorse che saranno assegnate a Regione Lombardia, quale sostegno per l'esercizio della funzione fondamentale relativa all'edilizia scolastica attribuita alle province dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 (art. 1, comma 85) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

4.4 SOGLIA MINIMA DEGLI INTERVENTI E LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Sono ammissibili, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, **i progetti il cui importo complessivo sia superiore ad euro 100.000,00.**

Le risorse verranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto.

Comuni:

1. il contributo non può superare l'80% dell'importo totale di ogni progetto (comprensivo di IVA e somme a disposizione);
2. ogni Ente Locale potrà presentare una sola domanda di contributo per autonomia scolastica.

Province e Città Metropolitana:

1. il contributo può corrispondere al 100% dell'importo totale del progetto (comprensivo di IVA e somme a disposizione),
2. il contributo alle province e Città Metropolitana sarà assegnato sulla base del riparto della quota del 25% così come specificato al paragrafo 6.1.

4.5 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese, sotto specificate, che siano necessarie per la realizzazione dei progetti inerenti a:

- lavori per la realizzazione degli interventi e le opere strettamente correlate;
- somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico dell'intervento;
- I.V.A.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione della domanda gli Enti Locali devono accedere all'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) della Regione Lombardia (<http://www.ediliziascolastica.servizirl.it/>) ove sarà possibile caricare la domanda di partecipazione corredata della documentazione richiesta. E' disponibile una guida alla compilazione della domanda.

Conclusa la fase di caricamento della domanda, sarà possibile scaricare la richiesta di contributo generata in automatico dal sistema. Essa dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, ed inviata tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, a pena di inammissibilità, per l'inserimento nella graduatoria regionale.

Le domande di contributo potranno essere inviate dal **30 aprile 2018** e dovranno pervenire entro il termine perentorio del **10 luglio 2018 ore 16:30**.

Ogni domanda presentata dagli enti locali, ad eccezione di quelle presentate dalle Province o Città Metropolitana, deve avere ad oggetto una sola autonomia scolastica e nel caso di più domande queste devono far riferimento ad autonomie scolastiche diverse. Ogni domanda deve essere caricata a sistema e trasmessa tramite PEC.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine o con modalità difformi da quelle sopra riportate.

Le singole domande, caricate sul sistema ARES (<http://www.ediliziascolastica.servizirl.it/>), devono contenere:

- a) la tipologia d'intervento prevalente fra quelle descritte nel paragrafo 4.1;
- b) il codice dell'edificio scolastico e il codice del punto di erogazione del servizio (PES), come da anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES);
- c) in caso d'intervento di adeguamento o miglioramento sismico relativo a edifici ricadenti nella zona 2 di elevato rischio sismico, l'analisi della vulnerabilità sismica o la dichiarazione d'impegno ad effettuare l'analisi entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto del MIUR di assegnazione del finanziamento nei confronti dell'Ente con indicazione di tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio di cui al paragrafo 6.1;

- d)** nel caso d'intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente, descrivere nella relazione tecnica le ragioni tecnico-economiche di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo edificio;
- e)** nel caso d'indicazione di tipologia d'intervento diversa da quelle di cui al paragrafo 4.1, punto a):
- 1 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 2, dichiarazione di possesso di idonea documentazione comprovante che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale prevista dalle vigenti norme tecniche di costruzione;
 - 2 - per edifici ricadenti in zona 3 e 4, dichiarazione attestante che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione (purché progettata dopo il 1984) e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche ovvero dichiarazione di impegno ad effettuare le relative verifiche prima della concessione del finanziamento;
- f)** il progetto di fattibilità tecnica ed economica con allegato quadro economico, in cui siano specificate le lavorazioni da effettuare suddivise in categorie omogenee, fra cui le opere strutturali (in caso di interventi di adeguamento e di miglioramento sismico);
- g)** l'indicazione del tipo di istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell'edificio interessato dall'intervento (appartenenza al I ciclo o al II ciclo d'istruzione);
- h)** l'indicazione se l'intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in precedenza e rimaste incompiute;
- i)** l'indicazione di aver condiviso con il dirigente scolastico il progetto proposto e la quantificazione della popolazione scolastica interessata dall'intervento;
- j)** nel caso di razionalizzazione della rete scolastica, l'impegno alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessando l'edificio oggetto d'intervento;
- k)** nell'atto di approvazione del progetto dovranno essere citati gli estremi degli eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti;
- l)** l'impegno all'aggiornamento dell'anagrafe edilizia scolastica.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Imposta di bollo

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/1972, allegato B.

6. ISTRUTTORIA

Le domande pervenute tramite PEC, secondo le modalità espresse nel paragrafo precedente, saranno sottoposte a verifica di ammissibilità da parte degli uffici della DG Istruzione, Formazione e Lavoro.

Si considerano ammissibili le domande che presentano i seguenti requisiti:

- edificio scolastico presente nell'ARES;
- caricate in ogni loro parte nel sistema informativo e complete della documentazione richiesta;
- firmate digitalmente dal legale rappresentate;
- previsione di autofinanziamento almeno del 20% (solo per i comuni);
- dichiarazione che l'area relativa all'intervento di ampliamento o nuova realizzazione è già nelle disponibilità dell'ente o per la quale siano già state avviate le procedure di acquisizione di tale disponibilità entro la data di presentazione della domanda. La dichiarazione deve essere espressamente riportata nella delibera di approvazione del progetto;
- afferente un progetto inserito nel piano triennale delle opere pubbliche (solo per i comuni).

6.1 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La valutazione delle proposte progettuali avverrà sulla base dei seguenti criteri distinti tra Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano.

La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

COMUNI

I punteggi per la formazione delle singole graduatorie 2018, 2019 e 2020, saranno attribuiti alle domande risultate ammissibili all'Avviso, tenendo conto delle Priorità e della Qualità dei progetti.

Priorità

(I punteggi derivanti dalle priorità non sono sommabili tra loro. Qualora un progetto rientri tra più priorità, verrà attribuito al progetto il punteggio più favorevole).

- a) Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale. *40 punti*. Il punteggio viene determinato in *25 punti* nel caso l'importo dei lavori di adeguamento sismico sia inferiore al 50% dell'importo del progetto.
- b) Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture o conseguenti a prescrizioni degli enti competenti (ATS e/o Vigili del Fuoco) sulla sicurezza per garantire l'agibilità dell'edificio. *15 punti*.
- c) Interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio. *15 punti*.
- d) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche. *10 punti*.

Qualità dei progetti:

(I punteggi relativi alla qualità dei progetti sono sommabili tra loro)

a) del livello di progettazione:

- a.1) Progetto esecutivo (10 punti)
- a.2) Progetto definitivo (5 punti)

a.3) Progetto fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) (2 punti)

a.4) Documento di fattibilità delle alternative progettuali (0 punti)

b) del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento, misurato attraverso il rapporto fra il costo intervento di completamento e costo degli interventi già sostenuti;

b.1) Completamento mediante realizzazione di uno o più lotti funzionali appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato ed in corso di esecuzione – percentuale del valore del lotto rispetto al valore del progetto complessivo (0,15 punti per ogni punto percentuale, o frazione di esso, fino ad un massimo di 7,5 punti);

c) della valutazione della sostenibilità del progetto;

c.1) Intervento che non comporta consumo di suolo (5 punti);

c.2) Efficientamento energetico dell'edificio:

- per edifici di nuova costruzione (5 punti se prevista una riduzione del valore di Eph finale almeno pari al 20% rispetto al valore di Eph limite, definiti entrambi ai sensi della dgr 8745/2008 e s.m.i.);
- per edifici esistenti (1 punto per ogni classe energetica in più raggiunta con l'intervento, rispetto a quella relativa allo stato di fatto dell'edificio riportata sull'Attestato di Prestazione Energetica);
- per edifici realizzati ad energia quasi zero **nZEB** (Nearly Zero Energy Building) (6 punti).

I punti c.2) non sono sommabili tra loro, qualora il progetto rientri tra più opzioni, indicare quello più favorevole.

d) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e riorganizzazione del servizio;

d.1) Risparmio nei costi di gestione conseguente al rilascio di superfici in locazione (5 punti);

d.2) Attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica formalmente approvati dall'ente per l'ottimizzazione e riorganizzazione del servizio (5 punti);

e) degli ulteriori seguenti criteri:

e.1) Intervento di competenza di un comune nato dalla **fusione di due o più comuni** contigui la cui istituzione sia stata sancita ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 dall'anno 2015 (5 punti);

e.2) **Quota di cofinanziamento da parte dell'Ente locale superiore al 20%** (0,5 punti per ogni punto percentuale, o frazione di esso, in più rispetto al 20%)

Nel caso si preveda una quota di finanziamento con risorse messe a disposizione dal GSE Conto Termico – incentivo per l'efficientamento energetico (es: impianti di climatizzazione, infissi, isolamento, nZEB, ecc.) - l'Ente Locale dovrà indicare nel piano finanziario relativo all'intervento l'importo richiesto al GSE. L'Ente Locale terrà agli atti il fac-simile di Richiesta Concessione Incentivo, generato sul Portale del GSE al momento dell'inserimento dei dati relativi agli interventi, senza effettuare formalmente l'invio della richiesta di incentivo al GSE.

<https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/conto-termico-per-la-pa>

Per eventuali chiarimenti o delucidazioni è possibile inviare una mail a: SupportoPA@gse.it o contattare il n° telefonico 06 8011 3535.

Come previsto dal GSE il rilascio del contributo è subordinato all'accatastamento dell'immobile e alla presentazione di diagnosi energetica prima e dopo l'intervento.

Nel caso in cui il GSE non sostenga l'intervento con un proprio contributo, questo rimane a carico del richiedente.

e.3) Possibilità di **utilizzo extra-scolastico degli spazi** (8 punti);

e.4) **Polifunzionalità e interoperabilità** degli spazi scolastici che garantiscano un'innovazione didattica anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento (10 punti);

e.5) Eventuale **coinvolgimento di investitori privati** (non rientrano in tale casistica gli interventi realizzati a scemputo degli oneri di urbanizzazione) – percentuale dell'intervento a carico dell'investitore privato (0,25 punti per ogni punto percentuale, o frazione di esso);

e.6) L'intervento è stato oggetto di **progettazione partecipata** - (3 punti);

Per esempio nella redazione del progetto ci si è avvalsi di comunicazioni, interviste di gruppo e/o di incontri con i portatori di interesse (scuola, famiglie, corpo docente e preside, nonni, ecc.) condividendo il progetto oppure si è stati affiancati da università che hanno già sperimentato/utilizzato tale metodologia.

Indicare esplicitamente nella domanda di contributo le azioni che verranno intraprese per la progettazione partecipata.

e.7) Ricorso ad **azioni di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI)** tramite il coinvolgimento di imprese del territorio nella realizzazione del progetto di edilizia scolastica - (3 punti).

Le azioni di responsabilità sociale di impresa devono prevedere il coinvolgimento di imprese che contribuiscono al progetto di edilizia scolastica. Esempi di azioni: Fornitura di arredi, complementi di arredo, computer, materiali tecnologici ecc.; convenzioni con la scuola per tirocini o per progetti di alternanza scuola lavoro, percorsi di formazione destinati ai docenti o studenti, accordi per sponsorizzazioni eventi culturali, di formazione, ecc., volontariato d'impresa.

Indicare esplicitamente nella domanda di contributo le azioni che verranno intraprese di Responsabilità Sociale d'Impresa.

A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti nel seguente ordine:

1. Interventi che interessano edifici siti in comuni montani;
2. Interventi in piccoli Comuni della Lombardia classificati con livello di svantaggio "medio" ed "elevato";
3. Maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento;
4. Ordine cronologico di presentazione della domanda.

PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Considerando l'esigenza, più volte espressa a livello nazionale dall'Unione Province Italiane di garantire una adeguata copertura finanziaria agli interventi in materia di edilizia scolastica e visto che le Province non dispongono di risorse per investimenti, verrà riservata una quota del 25% delle risorse messe a disposizione per le Province e la Città Metropolitana di Milano tenendo conto delle seguenti percentuali:

a) quota fissa del 30% - ripartita in modo omogeneo;

b) quota variabile del 70% - ripartita proporzionalmente in base al numero degli studenti di secondo grado e del numero degli istituti presenti in ogni Provincia o nella Città Metropolitana di Milano.

Tutto ciò in attuazione dell'art. 3, comma 4, lettera a. del decreto interministeriale che propone alle Regioni di selezionare gli interventi finanziabili tenendo conto della necessità **di interventi relativi agli edifici scolastici di 2° grado**, come previsto nell'allegato A dalla DGR n. 7764 del 17 gennaio 2018.

In ogni caso i progetti proposti dovranno essere coerenti con le tipologie di intervento e rispecchiare l'ordine di priorità indicato all'articolo 3, comma 1 del citato decreto e riportato al paragrafo 4.1.

7. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le domande ritenute ammissibili - sulla base di quanto indicato nel paragrafo 6.1 - verranno valutate da un Nucleo di Valutazione appositamente costituito e nominato dal Direttore Generale della DG IFL.

Entro il 2 agosto 2018, sulla base delle risultanze del Nucleo di Valutazione, il dirigente competente procederà all'approvazione delle graduatorie contenenti i progetti ammissibili a finanziamento.

Le graduatorie predisposte relative al fabbisogno 2018 verranno inviate al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la relativa approvazione, unitamente agli elenchi delle domande programmate per gli anni 2019 e 2020, per la definizione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica.

L'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento.

8. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI

La graduatoria è utilizzata dallo Stato o dalla Regione per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica pubblica.

La graduatoria è assoggettata ad aggiornamento annuale nel corso del 2019 e del 2020. In tale sede si dovrà confermare l'attualità dell'intervento precedentemente presentato e sarà possibile procedere alla revisione del punteggio sulla base del solo incremento del livello progettuale che dovrà trovare riferimento negli atti amministrativi predisposti dall'ente locale.

Il MIUR redigerà delle Linee guida contenenti, tra i diversi aspetti: le modalità di erogazione dei contributi, i termini di aggiudicazione, le modalità di caricamento dei dati sul sistema informativo ai fini dell'erogazione del finanziamento, le revoche e le rinunce al finanziamento, gli stati di avanzamento ed il monitoraggio dei progetti.

Nel caso in cui vengano definite dallo Stato linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di attingere dalla graduatoria gli interventi che rispondono ai requisiti previsti dai programmi straordinari di finanziamento.

9. RINUNCIA E REVOCA

Il soggetto beneficiario qualora intenda rinunciare alla realizzazione dei progetti finanziati, deve darne comunicazione alla DG Istruzione, Formazione e Lavoro mediante comunicazione PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.

Come riportato all'art. 4 del decreto citato, il MIUR procede con proprio decreto alla revoca dei finanziamenti, sentita la Regione.

10. CONTROLLI

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante sopralluoghi avvalendosi della Task Force Edilizia Scolastica – Agenzia per la Coesione Territoriale, finalizzati ad accertare la regolarità della documentazione prodotta ai fini della domanda e della realizzazione degli interventi e la conformità alle normative vigenti.

A tal fine, l'ente attuatore deve mantenere ad uso scolastico l'edificio oggetto di intervento e tenere a disposizione ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa all'edificio, o edifici di cui trattasi, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo finale.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, la Regione procederà a trasmettere apposita comunicazione al MIUR affinché il contributo venga revocato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si rammenta che in caso di atti e dichiarazioni false o non corrispondenti a verità si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

11. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- numero domande pervenute
- numero di edifici scolastici oggetto di intervento
- numero di alunni coinvolti
- valore finanziamento richiesto

La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di "adesione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo per l'attuazione del bando, ai sensi del capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato C.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL, sul portale web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it - sezione Bandi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Lucia Liguori: lucia_liguori@regione.lombardia.it;

Ruggero Grossoni: ruggero_grossoni@regione.lombardia.it

Massimo Vasarotti: massimo_vasarotti@regione.lombardia.it

Per aggiornamenti Anagrafe Edilizia Scolastica (ARES)

Valter Iarrobino: mario_valter_iarrobino@regione.lombardia.it

Per la compilazione della domanda verrà reso disponibile sul portale ARES una guida a sostegno degli Enti Locali.

Scheda informativa tipo

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa (*), di seguito riportata:

TITOLO	PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020 – EMANAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
DI COSA SI TRATTA	Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di edifici scolastici.
TIPOLOGIA	Agevolazione a favore degli Enti Locali disposta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) con fonte di finanziamento Mutui BEI 2018-2020
CHI PUÒ PARTECIPARE	Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado muniti di codice di edificio presente nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES).
RISORSE DISPONIBILI	A seguito del rifinanziamento di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono state iscritte al capitolo 7106 dello Stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a € 1,7 miliardi.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo è a fondo perduto, per i Comuni non può superare l'80% dell'importo totale del progetto e per le Province e Città

	Metropolitana può corrispondere al 100% dell'importo totale del progetto. Ogni Comune potrà presentare una sola domanda di contributo per autonomia scolastica. Alle Province e Città Metropolitana è riservata una quota del 25% dello stanziamento spettante a RL.
DATA DI APERTURA	Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 30 aprile 2018.
DATA DI CHIUSURA	Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 10 luglio 2018, ore 16:30.
COME PARTECIPARE	Per la presentazione della domanda gli Enti Locali devono accedere all'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) della Regione Lombardia dove sarà possibile caricare la domanda di partecipazione corredata di deliberazione di approvazione del progetto, quadro tecnico economico, cronoprogramma e relazione tecnica. Conclusa la fase di caricamento della domanda, sarà possibile scaricare la richiesta di contributo generata in automatico dal sistema. Essa dovrà essere firmata digitalmente ed inviata tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, a pena di inammissibilità, per l'inserimento nella graduatoria regionale. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/1972, allegato B.
PROCEDURA DI SELEZIONE	– L'istruttoria delle domande, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, verrà eseguita da parte degli uffici della DG Istruzione, Formazione e Lavoro – U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio – Struttura Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del Sistema Educativo. – La valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro. – La procedura adottata per la selezione delle domande sarà a graduatoria. – Si considerano ammissibili le domande che presentano i seguenti requisiti: • edificio scolastico presente nell'ARES; • caricate in ogni loro parte nel sistema informativo e complete della documentazione richiesta; • firmate digitalmente dal legale rappresentate; • prevedono un autofinanziamento almeno del 20% (solo per i comuni); • dichiarazione che l'area relativa all'intervento di ampliamento o nuova realizzazione è già nelle disponibilità dell'ente o per la quale siano già state avviate le procedure di acquisizione di tale disponibilità entro la data di presentazione della

	<i>domanda;</i> • <i>progetto inserito nel piano triennale delle opere pubbliche (solo per i comuni).</i>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<i>Per informazioni è possibile contattare:</i> – <i>Lucia Liguori Tel. 02 6765.2204</i> <i>lucia_liguori@regione.lombardia.it</i> – <i>Ruggero Grossoni Tel. 02 6765.2124</i> <i>ruggero_grossoni@regione.lombardia.it</i> – <i>Valter Iarrobino Tel. 02 6765.2567</i> <i>Mario_valter_iarrobino@regione.lombardia.it</i>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

15. ALLEGATI

Allegato A1 – Domanda di partecipazione (predisposta in automatico dal sistema ARES)

Allegato A2 – Informativa sul trattamento dei dati personali

16. RIEPILOGO DATE E SCADENZE

- Apertura Bando: **30 aprile 2018**
- Chiusura Bando: **10 luglio 2018 ore 16:30**
- Valutazione ed approvazione della graduatoria **2 agosto 2018**

D.G. Agricoltura

D.d.s. 20 aprile 2018 - n. 5679

Modifica dell'allegato A «Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, condizionalità, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari» al decreto n. 3596/2017 «Abrogazione del decreto n. 5762/2010 e s.m.i. e approvazione delle modalità di presentazione e gestione delle domande di pagamento del REG. CEE 2078/1992 (Misura F), della Misura F (2.6) del piano di sviluppo rurale 2000-2006, della misura 214 (Azioni G ed F) anno 2017 e successivi»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE AGROAMBIENTALI E USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il d.d.s. n. 3596/2017 «Abrogazione del decreto n. 5762/2010 e s.m.i. e approvazione delle modalità di presentazione e gestione delle domande di pagamento del reg. CEE 2078/1992 (misura F), della misura F(2.6) del piano di sviluppo rurale 2000-2006, della misura 214 (azioni G ed F) anno 2017 e successivi»;

Visto in particolare l'allegato A «Misura 214 PSR 2007-2013. Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, condizionalità, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Misura 214 anno 2017» del decreto sopra citato;

Richiamati

- le Linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvate con d.g.r. n. 3233/2015;
- il Decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 13321 del 27 ottobre 2017 «Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2017/2018 in applicazione del d.m. 25 febbraio 2016»;
- il Decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 15904 del 12 dicembre 2017 «Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2018, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili)»;
- il d.m. MIPAAF n. 1864/2018 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale»;

Considerato che è necessario aggiornare l'allegato A del D.d.S. n. 3596/2017 in ragione degli adempimenti previsti da tali atti per l'anno 2018;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del nuovo allegato A «Misura 214 PSR 2007-2013. Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, condizionalità, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Anno 2018» parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Valutato che tutte le altre parti del D.d.S. n. 3596/2017 mantengono la propria validità e pertanto si intendono riconfermate;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei Dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo» individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare il nuovo allegato A «Misura 214 PSR 2007-2013. Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, condizionalità, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Anno 2018» costituito da n. 24 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'allegato A al d.d.s. n. 3596/2017;

2. di riconfermare la validità di tutte le restanti parti del d.d.s. n. 3596/2017;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

4. di comunicare il presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale, agli Uffici Territoriali Regionali ed alla Provincia di Sondrio;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente
Stefano Agostoni

— • —

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Misura 214 – Pagamenti agroambientali

**ALLEGATO A
anno 2018**

**CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA
COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, CONDIZIONALITA', REQUISITI MINIMI RELATIVI
ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**

Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1 (ex Atto A4)	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1 (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2 (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3 (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO STOCK CARBONIO E DI	BCAA 4 (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo
		BCAA 5 (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6 (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

			bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITA'	CGO 2 (ex Atto A1)	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3 (ex Atto A5)	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO O DEI PAESAGGI	BCAA 7 (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4 (ex Atto B11)	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5 (ex Atto B10)	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a),b),d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
		CGO 6 (ex Atto A6)	Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 7 (ex Atto A7)	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8 (ex Atto A8)	Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9 (ex Atto B12)	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10 (ex Atto B9)	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase
SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11 (ex Atto C16)	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12 (ex Atto C17)	Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13 (ex Atto C18)	Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità per ogni azione della Misura 214 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'azione; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità chiaramente collegabili agli impegni agroambientali:

- **per l'azione F "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate":**
 - **GCO10** - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
 - **BCAA1**¹ - impegni: costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2 A del piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.
 - **BCAA7** – impegni: divieto di potature e di estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.
- **per l'azione G "Miglioramento ambientale del territorio rurale":**
 - **BCAA7** – impegni: divieto di potature e di estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia; per i terreni fuori regione Lombardia occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni regionali in materia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "**attività agricola**":

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;

¹ La BCAA1 risulta impegno pertinente solo nel caso di sovrapposizione delle superfici a premio per l'azione F con quelle soggette al vincolo di realizzazione per la condizionalità di una fascia vegetata di ampiezza variabile tra 3 e 5 metri.

- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno quarantacinque giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA/ha.

3. lo **svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione**. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:

- 2000 m slm per le Alpi Occidentali
- 1800 m slm per le Alpi Orientali

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA/ha.

In ogni caso il pascolamento non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014) l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando:

- al numeratore il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente;
- al denominatore la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 1420/2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ATS) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Il rispetto delle attività agricole (Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) viene verificato durante il controllo in loco delle aziende estratte a campione per la Misura 214.

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale, come di seguito specificato.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT
--

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 214 ed utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al dlgs 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al dlgs 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione in vigore per le ZVN approvato con D.G.R. X/5171 del 16/05/2016 per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e riportati nel CGO 1;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. X/5418 del 18/07/2016 e di seguito descritti.

Sui terreni ricadenti in ZNVN l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa che produce e/o utilizza azoto organico e/o minerale, o che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare è tenuta a presentare a Regione Lombardia la Comunicazione nitrati.
La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 5 della DGR n. 5418/2016, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.
2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'ALLEGATO 7 – "Classificazione aziendale" - della DGR n. 5418/2016, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dalle Linee Guida e consente la compilazione della Comunicazione nitrati, e laddove richiesto, altresì la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto.
4. L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione può essere:
 - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
 - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. E' esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 della DGR n.

5418/2016 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
 - c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
 - d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - Comunicazione nitrati;
 - Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti aziendali;
 - Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
 - Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
 - Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
 - Documentazione di trasporto degli effluenti di allevamento, nei casi previsti dal presente Programma d'Azione;
 - Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella
 - Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
 - Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di gestione

anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;

- redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n. 5418/2016- Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
- rispetto delle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati. Pertanto tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora però la Comunicazione nitrati evidenzi non conformità, la validità diventa annuale.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" della DGR n. 5418/2016. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, entro 30 giorni, una nuova Comunicazione nitrati. Viceversa qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata l'anno successivo a quello del controllo. A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura.

Per l'anno 2018 il riferimento è il D.d.G. 12 dicembre 2017 n. 15904 "Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2018, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili)".

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.

3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1 della d.g.r. 5418/2016– "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione"

5. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili i coefficienti indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio necessario (m3) al fine di ottenere la superficie in m2 della platea:

a) 2 per il letame;

- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 2,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i materiali palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "stoccaggio dei liquami")
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.1.3) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.

La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
- b) a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- d) Nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie etc..

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. I contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K maggiore di 1×10^{-7} cm/s, devono avere il fondo e le pareti impermeabilizzate con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato (per un volume minimo pari al prodotto tra la superficie del contenitore di stoccaggio e il "franco minimo di sicurezza" aumentato di 10 centimetri) e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Devono inoltre essere costruiti e dimensionati in modo tale da consentire la copertura, anche in tempi successivi alla realizzazione, ed assicurare l'omogeneizzazione del contenuto senza pericoli di erosione delle superfici del fondo e delle pareti.
6. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati preferibilmente in cemento armato.
7. Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso, quali ad esempio strutture "leggere" di contenimento in materiale plastico appositamente realizzate per tale scopo. Per essere idonei tali sistemi di stoccaggio devono possedere i requisiti richiesti per i contenitori in terra, necessari a evitare possibili dispersioni al suolo o inquinamenti accidentali in caso di rottura. Il sistema di stoccaggio in questione, deve inoltre essere:
 - posizionato in apposito sistema di contenimento in terra, che impedisca la fuoriuscita di effluente per rottura accidentale e garantisca un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
 - dotato attorno al bordo esterno di un fosso di guardia perimetrale, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
 - dotato di attrezzatura che assicuri l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo;
 - dotato di sistema di estrazione del contenuto dal basso.
8. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori (ad esclusione di quelli

utilizzati per il digestato) al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

9. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.
10. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. dell'ALLEGATO 1 – “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione” della DGR 5418/2016.

Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica;.
 - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a.
3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.
5. È vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente. Sono escluse da tale vincolo le realizzazioni o gli adeguamenti di strutture in aziende esistenti alla data del 14/09/2011.

b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il “volume” di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 della DGR 5418/2016 vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite ai capitoli 6 e 8 della DGR 5418/2016. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo "Stoccaggio dei letami su platea" e seguenti qualora abbia caratteristiche di palabilità.
3. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
4. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
5. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
6. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.4) Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento (fanghi)

Qualora ricorra la necessità di uno stoccaggio temporaneo di fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un uso agronomico deve essere attuato in platee, generalmente dotate di copertura, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e la separazione dalla rete scolante.

DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

Per l'anno 2018 il riferimento è il decreto n. 13321 del 27/10/2017 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2017/2018 in applicazione al D.M. 25 febbraio 2016.

c.1) DIVIETI SPAZIALI**Divieti spaziali relativi ai LETAMI, concimi azotati e ammendanti organici**

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
 - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:

- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
5. L'utilizzo dei letami, concimi azotati e ammendanti organici è vietato in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
6. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
7. L'utilizzo dei letami, concimi azotati e ammendanti organici è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive.

Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

- b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
 - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
5. L'utilizzo dei liquami è vietato in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
6. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)"
7. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06.
8. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
- a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
9. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 10 b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
10. Nelle zone svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati è vietato su pendenze superiori al 20% e fino a 30%:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro è permessa;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

NB - L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti spaziali previsti per i liquami.

Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica i fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

a) su terreni:

1. allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
2. nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
3. nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto 2;
4. destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
5. destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
6. quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
7. soggetti a vincolo idrogeologico;
8. ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
9. interessati da boschi naturali;
10. situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
11. situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
12. situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
13. situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
14. situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
15. situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
16. situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);

17. situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 18. destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 19. territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
- b) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
- c) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

c.2) DIVIETI TEMPORALI

Divieti temporali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti

Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia individua i seguenti periodi minimi di divieto:

a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;

b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:

- per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010;

- per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i materiali assimilati al letame;

- per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:

i. presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;

ii. terreni con residui colturali;

iii. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata

iv. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.

Di tali 90 giorni, 62 continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 28, definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio.

A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):

a. per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla lettera b) punto c.;

b. per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65%.

2. L'utilizzazione agronomica dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale non è soggetta a divieti temporali nella stagione autunno-invernale.

Con i provvedimenti del Direttore Generale Agricoltura vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2017/2018 il provvedimento in vigore è il decreto n. 13321 del 27 ottobre 2017 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno

vernina 2017/2018 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016" che stabilisce che i 28 giorni di divieto nei mesi di novembre e di febbraio di cui siano individuati tramite il Bollettino Nitrati bisettimanale prodotto a cadenza bisettimanale dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF. La stagione autunno-vernina 2018/2019 sarà regolamentata con successivo decreto che verrà predisposto a fine anno 2018.

Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR 5418/2016, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno.
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.

2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, **un apporto di azoto superiore a 340 kg per ettaro di SAU** (superficie agricola utilizzabile) **e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.**

3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.

4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui alle Linee guida (DGR 5418/2016).

5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".

6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

1. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" della DGR5148/2016.

3. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:

- a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
- b) degli eventuali fertilizzanti organici, di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75, per la parte derivante dagli effluenti di allevamento;
- c) dalle acque reflue.

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi e fanghi di depurazione)

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti di cui alla tabella dell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" della DGR 5148/2016
3. Per i fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, compresi i digestati derivanti da biomasse vegetali, i limiti di azoto apportabile alle colture è il MAS di cui al precedente punto 2.

d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 - "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo" della DGR 5418/2016.

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari:

1. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica statico funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. La verifica statica funzionale ha validità annuale. Per verifica statico funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata. In attesa del controllo funzionale previsto dal DM 22/01/2014, la verifica statico funzionale è necessaria per le attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018 e per le attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il suddetto controllo funzionale. Di seguito si riporta un fac simile da utilizzare per la verifica statico- funzionale.

La verifica statico funzionale delle attrezzature ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari e verifica i seguenti aspetti:

- a. le eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- d. la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- e. l'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego e il rispetto delle misure di mitigazione riportate al capitolo 8.2 delle Linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvate con DGR n. 3233/2015.

Le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili riguardano la riduzione di terbutilazina, glifosate, oxadiazon su tutto il territorio regionale riportate nel seguente box:

TERBUTILAZINA**In pre-emergenza**

Dal 2018 è ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale seminata a mais. In alternativa tale mitigazione s'intende assolta nel caso in cui il diserbo di pre-emergenza è eseguito con la tecnica della localizzazione sulla fila di semina, rispettando le stesse % di utilizzo e la banda trattata potrà essere al massimo il 50% dell'interfila.

In post – emergenza

Dal 2017 i trattamenti eseguiti con erbicidi contenenti terbutilazina dovranno prevedere una riduzione alla deriva del 30%. I criteri per la riduzione della deriva sono indicati nell'allegato 8 della D.G.R. n. 3233/2015.

GLIFOSATE

Dal 2018 è ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale. Dal 2017 in tutti i casi la distribuzione della sostanza attiva dovrà prevedere metodologie che consentono la riduzione della deriva di almeno il 30%. I criteri per la riduzione della deriva sono indicati nell'allegato 8 della D.G.R. n. 3233/2015.

OXADIAZON

Dal 2018 è ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU a riso gestita con la tecnica della semina interrata a file con irrigazione turnata.

Dal 2017 in tutte le tipologie di risaia la distribuzione della sostanza attiva Oxadiazon è ammessa solo con metodologie che consentono la riduzione della deriva di almeno il 30%.

I criteri per la riduzione della deriva sono indicati nell'allegato 8 della D.G.R. n. 3233/2015.

Oltre alle limitazioni sull'utilizzo dei suddetti principi attivi, in **NATURA 2000** si aggiungono ulteriori vincoli di seguito descritti.

Sulle superfici coltivate a mais ricadenti in NATURA 2000 sono previste le seguenti misure di mitigazione:

- **geodisinfestanti:** l'utilizzo è ammesso per il controllo degli elateridi solo nel caso in cui i monitoraggi condotti evidenziano il superamento della soglia di danno. Per la protezione delle radici dagli attacchi delle larve di diabrotica l'impiego del geodisinfestante è subordinato agli esiti del monitoraggio condotto l'anno precedente;

- **trattamenti insetticidi:** ammessi soltanto nel caso in cui il monitoraggio aziendale eseguito per piralide e per diabrotica evidenzia il superamento della soglia di danno.

Inoltre a partire dal 2017 per tutti i trattamenti i fenomeni di deriva dovranno essere ridotti del 30%. I criteri per la riduzione della deriva sono indicati in allegato 8 della D.G.R. n. 3233/2015.

Sulle superfici coltivate a riso ricadenti in Natura 2000 sono previste le seguenti misure di mitigazione:

Dal 2018 è ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 25% della SAU a riso gestita con la tecnica della semina interrata a file con irrigazione turnata. Dal 2017 in tutte le tipologie di risaia la distribuzione della sostanza attiva Oxadiazon è ammessa solo con metodologie che consentono la riduzione della deriva di almeno il 30%.

I criteri per la riduzione della deriva sono indicati nell'allegato 8 della D.G.R. n. 3233/2015.

Inoltre sulle superfici a riso il trattamento insetticida per la difesa dal punteruolo acquatico è ammesso soltanto sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25m dal bordo delle camere che presentano il 20% di piante con sintomi nell'anno in cui si intende eseguire il trattamento.

Nel caso in cui venga utilizzato per la difesa il rame sono ammessi al massimo 6 kg/ha di sostanza attiva, indipendentemente dalla formulazione.

FAC SIMILE
VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE
PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(Requisito minimo per l'uso di prodotti fitosanitari – RM FIT)

Il sottoscritto _____ in qualità di tecnico², viste le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari:

- ☐ irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri (n. attrezzature verificate ____)
- ☐ irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree
- ☐ attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori)
- ☐ barre umettanti
- ☐ attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno (es. fumigatrici)
- ☐ dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger)
- ☐ Altro _____

di proprietà dell'azienda _____ CUA _____

DICHIARA

che in data _____ ha effettuato una verifica statica della funzionalità delle attrezzature sopracitate, con particolare riguardo ai seguenti elementi, in funzione dell'attrezzatura oggetto di indagine:

- Integrità del manometro
- Tubazioni e raccordi privi di tagli e/o riparazioni di fortuna
- Ugelli nebulizzano senza gocciolature
- Integrità del serbatoio
- Integrità degli organi di distribuzione
- Assenza di occlusioni nelle condutture di veicolazione del prodotto
- Integrità degli organi per la regolazione proporzionale della dose
- Altro _____

E che l'esito della verifica è risultato POSITIVO.

Data

Il Tecnico

Il Titolare /rappresentante legale dell'azienda: _____

² Per tecnico si intende un soggetto del settore in possesso di un diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, di una laurea in scienze agrarie, etc.

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

D.d.s. 23 aprile 2018 - n. 5727

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», operazione 19.4.01 «Sostegno ai costi di gestione e animazione». approvazione della domanda di aiuto presentata dal GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E SVILUPPO DELL'APPROCCIO LEADER

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione 24 luglio 2015, n. X/3895 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura 31 luglio 2015, n. 6547 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura 29 luglio 2016, n. 7509 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)»;

Visto il d.d.s. 4 agosto 2017, n. 9745 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la presentazione delle domande»;

Visto il d.d.s. 18 settembre 2017, n. 11188 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)» e determinazioni di cui al decreto 7034 del 14 giugno 2017»;

Richiamato il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 9 novembre 2001 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore regionale della Lombardia in qualità di soggetto erogatore dei contributi cofinanziati dalla U.E. previsti dal Programma di Sviluppo Rurale;

Preso atto che:

- il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l., ha presentato la domanda di aiuto n. 2017/00863202 - prot. n. 43162 del 04 aprile 2018 sulla misura 19 del P.S.R. 2014-2020, Operazione 19.4.01 «Gestione e animazione dei GAL», per un importo totale di € 598.413,88, a cui è stato attribuito il CUP n. E19D17001900009
- si è svolto il controllo tecnico-amministrativo e redatto il relativo verbale di istruttoria, con esito positivo, con l'indicazione del contributo ammesso a finanziamento;
- tale verbale è stato inviato al beneficiario, con nota n. 44159 del 10 aprile 2018, come previsto dal paragrafo 8 del Documento Tecnico-Procedurale - Operazione 19.4.01;
- il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l., in data 11 aprile 2018, prot. n. 0044392 ha accettato il verbale inviato;

Considerato che il presente atto conclude il procedimento istruttorio nei termini stabiliti dal Documento tecnico-procedurale, approvato con d.d.s. 4 agosto 2017, n. 9745;

Ritenuto pertanto di approvare definitivamente gli esiti istruttori alla sopracitata domanda di aiuto, ammettendo a finanziamento l'importo complessivo di € 598.413,88 a valere sulla Operazione 19.4.01 relativa alle spese di gestione e animazione del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l., ai sensi del d.d.s. 4 agosto 2017, n. 9745;

Considerato che la dotazione finanziaria pari a € 598.413,88 grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 2944 del 2 marzo 2018 con il quale è stato aggiornato l'elenco regionale pro-tempore dei responsabili delle operazioni del PSR Lombardia 2014 - 2020;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura servizi alle imprese agricole e sviluppo dell'approccio leader individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016,

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell'attività istruttoria come risulta dal verbale di istruttoria n. 2017,00866162 relativo alla domanda di aiuto n. 2017/00863202 (CUP n. E19D17001900009), presentata dal Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. sulla Operazione 19.4.01 «Gestione e animazione dei Gal», ammettendo a finanziamento un contributo pari a € 598,413,88;

2. di determinare, in conseguenza degli esiti istruttori di cui sopra, in € 598.413,88 le risorse ammesse a finanziamento per il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l., la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore regionale;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it>;

4. di comunicare all'OPR ed al GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente atto;

5. di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 è già avvenuta con i decreti 29 luglio 2016, n. 7509 e 18 settembre 2017, n. 11188.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

D.d.s. 23 aprile 2018 - n. 5728

FEAMP 2014/2020 – Regolamento (UE) n. 508/2014 – Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura – approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Accertamento delle quote UE e stato per l'annualità 2018 e 2019 e impegno di spesa di euro 292.475,92.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCM DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Richiamati:

- Il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Reg. (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Reg. (CE) n. 2371/2002 e n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Reg. (CE) n. 2328/2003, n. 861/2006, n. 1198/2006 e n. 791/2007 del Consiglio ed il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- La Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014/2020;
- La Decisione di Esecuzione n. C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- La delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
- Il PO FEAMP Italia 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 che stabilisce la ripartizione delle risorse comunitarie del PO FEAMP tra Stato/Regioni/Province Autonome;
- l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 9 giugno 2016 e sancito con atto del 20 novembre 2016, n. P.15286 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Il Programma Triennale per la Pesca e l'Acquacoltura di Regione Lombardia approvato con d.g.r. n. 6133 del 23 gennaio 2017;

Considerato che il citato Accordo Multiregionale:

- approva i piani finanziari articolati per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza delle quote parte di risorse attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e alle Amministrazioni delle Regioni, e in particolare il piano finanziario della Regione Lombardia;
- identifica le funzioni dall'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione e le modalità di delega delle stesse agli Organismi Intermedi;
- prevede, all'art. 3 comma 4, che su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, siano incaricate di gestire unitamente all'Amministrazione centrale, tra le altre, la Misura 2.48 – «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» – art. 48, par 1, lett. a), b), c), d), f), g), h), del Reg. UE n. 508/2014;

Vista la nota del Direttore Generale Agricoltura prot. M1.2016.0087257 del 13 settembre 2016 con la quale si delega il dirigente pro tempore della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica ad assumere il ruolo di Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Lombardia (RADG) nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);

Richiamata la convenzione stipulata in data 3 novembre 2016, tra il referente dell'Autorità di Gestione nazionale e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Lombardia (RADG), che disciplina il rapporto tra l'AdG nazionale e Regione Lombardia per l'attuazione delle funzioni delegate;

Dato atto che con d.d.s. n. 16793 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il Bando di attuazione della Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a) b) c) d) f) g) h) del reg. (UE) n. 508/2014;

Dato atto che con d.d.s. n. 16949 del 27 dicembre 2017 il Bando sopra menzionato è stato modificato al punto 1.3 «Ambito territoriale di riferimento» al fine di recepire le disposizioni attuative modificate dall'Autorità di gestione del FEAMP, acquisite agli atti con protocollo n. M1.2017.79509 del 7 agosto 2017, le quali impongono l'esclusione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), designate dalla Direttiva 91/676/CEE dalle aree di localizzazione degli interventi ammissibili;

Considerato che entro il termine fissato dal paragrafo 2 del Bando approvato con i decreti sopra citati, sono pervenute n. 7 domande ritenute ricevibili, dalle quali è stato attribuito un numero identificativo, come specificato nell'Allegato 1 – FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a) b) c) d) f) g) h) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Elenco delle domande presentate, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che in sede istruttoria si è verificato la presenza dei requisiti di ammissibilità riferiti alla localizzazione degli interventi, al soggetto richiedente e all'operazione proposta, provvedendo, tra l'altro, a richiedere agli Enti preposti i controlli circa la regolarità contributiva, l'inesistenza di cause di esclusione dal finanziamento di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 riferite al soggetto richiedente e ad effettuare a campione, i controlli sul sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, come risultante dalla documentazione agli atti della Struttura;

Considerato che gli interventi proposti nelle domande pervenute non interessano aree marine, non si sono attivati i controlli previsti dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 presso il Soggetto detentore del Registro Nazionale delle Infrazioni;

Rilevato che le domande pervenute sono state valutate sotto il profilo dei requisiti e per quelle ritenute non ammissibili si è provveduto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, a trasmettere ai richiedenti la comunicazione di inammissibilità con l'indicazione delle relative motivazioni e l'invito a produrre eventuali osservazioni scritte entro i termini di legge;

Rilevato che, in riferimento alle domande sopra citate, a seguito dell'esame delle controdeduzioni pervenute, non sono emersi elementi aggiuntivi idonei a riconsiderare la valutazione di non ammissibilità delle stesse tranne che nel caso della domanda 03/IPA/2018;

Dato atto che le domande ritenute ammissibili sono state valutate e selezionate in base al punteggio conseguito a seguito dell'applicazione dei «Criteri di selezione» di cui al punto 3.3.3 del Bando, ai fini della definizione della graduatoria delle domande finanziabili;

Considerato che, relativamente ai controlli attivati sul Sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, ad oggi non sono pervenuti gli esiti richiesti;

Ritenuto opportuno, al fine di non pregiudicare l'interesse dei beneficiari, di procedere all'approvazione della graduatoria con riserva prevedendo che, in caso di acquisizione di esito pregiudicante l'ammissibilità, sarà disposta l'esclusione della relativa domanda e la conseguente revoca del contributo ammesso;

Tenuto conto che le risorse a disposizione per l'attuazione della Misura 2.48 (art. 48 par 1, lett. a) b) c) d) f) g) h) del Reg. (UE) n. 508/2014 ammontano a 1.841.102,00 € così ripartite:

- 50% a carico del Fondo Europeo per la Pesca, pari a 920.551,00 €, di cui 460.275,50 € a valere sul Bilancio 2018 e 460.275,50 € sul Bilancio 2019;
- 35% a carico del Fondo di Rotazione, pari a 644.386,00 €, di cui 322.193,00 € a valere sul Bilancio 2018 e 322.193,00 € sul Bilancio 2019;

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

- 15% a carico del Bilancio Regionale, pari a 276.165,00 €, di cui 138.082,50 € a valere sul Bilancio 2018 e 138.082,50 € sul Bilancio 2019;

Considerato che le risorse finanziarie connesse all'attuazione della suddetta Misura sono articolate nei seguenti capitoli del bilancio 2018 - 2019 di Regione Lombardia:

- 16.01.203.12049 «Cofinanziamento dell'Unione Europea al Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese», per un importo di 920.551,00 €;
- 16.01.203.12050 «Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese», per un importo di 644.386,00 €;
- 16.01.203.12051 «Cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese», per un importo di 276.165,00 €;

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria e della Valutazione dei progetti, il contributo complessivo relativo alle domande ammesse ammonta a 292.475,92 € così suddivisi:

- 16.01.203.12049 «Cofinanziamento dell'Unione Europea al Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese», per un importo di 146.237,96 €;
- 16.01.203.12050 «Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese», per un importo di 102.366,57 €;
- 16.01.203.12051 «Cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese», per un importo di 43.871,39 €;

Verificato che la disponibilità di risorse finanziarie consente di finanziare gli investimenti ammessi di cui all'Allegato 2, FEAMP 2014/2020 - Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del Reg. (UE) n. 508/2014 - Elenco delle domande ammesse - graduatoria delle domande finanziabili, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno, recepite le risultanze istruttorie e gli esiti della selezione effettuata, approvare, con riserva in esito all'acquisizione degli atti relativi alle verifiche in corso sul Sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, i seguenti Allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - FEAMP 2014/2020 - Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del reg. (UE) n. 508/2014 - Elenco delle domande presentate;
- Allegato 2, FEAMP 2014/2020 - Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del reg. (UE) n. 508/2014 - Elenco delle domande ammesse - graduatoria delle domande finanziabili;
- Allegato 3 - FEAMP 2014/2020 - Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del reg. (UE) n. 508/2014 - Elenco delle domande non ammissibili;

Dato atto che, ai fini della gestione della graduatoria di cui al sopra citato Allegato 2 è necessario procedere all'assunzione delle registrazioni contabili sui pertinenti capitoli di spesa così suddivisi:

Capitolo di spesa	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019
16.01.203.12049	Cofinanziamento dell'Unione Europea al Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese	29.083,50	117.154,46
16.01.203.12050	Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese	20.358,45	82.008,12
16.01.203.12051	Cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese	8.725,05	35.146,34

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2018 - 2019;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione.

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione in corso;

Visto l'art. 54 della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche ed integrazioni che definisce gli elementi costitutivi dell'accertamento;

Visto l'art. 11 del r.r. n. 1 del 2 aprile 2001» Regolamento di contabilità regionale», che disciplina le procedure per l'accertamento;

Ritenuto pertanto di disporre i seguenti accertamenti:

Capitolo di entrata	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019
4.0200.05.12030	Assegnazione fondi da parte dell'Unione Europea per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020	29.083,50	117.154,46
4.0200.01.12032	Assegnazione fondi da parte dello Stato per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020	20.358,45	82.008,12

e di impegnare, come di seguito indicato:

Capitolo di spesa	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019
16.01.203.12049	Cofinanziamento dell'Unione Europea al Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese	29.083,50	117.154,46
16.01.203.12050	Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese	20.358,45	82.008,12
16.01.203.12051	Cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese	8.725,05	35.146,34

Considerato che la graduatoria delle domande ammesse, con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile resta in vigore fino al 31 dicembre 2018;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre il termine di 60 giorni dalla data di chiusura del Bando per ulteriori esigenze istruttorie

DECRETA

Recepite le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di approvare, con riserva in esito all'acquisizione degli atti relativi alle verifiche in corso sul Sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, i seguenti Allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Elenco delle domande presentate;
- Allegato 2, FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Elenco delle domande ammesse – graduatoria;
- Allegato 3 - FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura» (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Elenco delle domande non ammissibili.

2. Di stabilire che, in riferimento alle verifiche in corso di cui al punto 1, nel caso di acquisizione di esito pregiudicante l'ammissibilità, sarà disposta con successivo provvedimento l'esclusione della relativa domanda e la conseguente revoca del contributo ammesso.

3. Di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
UNIONE EUROPEA	32578	4.0200.05.12030	29.083,50	117.154,46	0,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	135480	4.0200.01.12032	20.358,45	82.008,12	0,00

4. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SOCIETA' AGRICOLA GIUSEPPE COLOMBO DI F.LLI COLOMBO S.S.	247035	16.01.203.12049	0,00	90.968,72	0,00
SOCIETA' AGRICOLA GIUSEPPE COLOMBO DI F.LLI COLOMBO S.S.	247035	16.01.203.12050	0,00	63.678,11	0,00
SOCIETA' AGRICOLA GIUSEPPE COLOMBO DI F.LLI COLOMBO S.S.	247035	16.01.203.12051	0,00	27.290,62	0,00
STORIONE TICINO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	606271	16.01.203.12049	29.083,50	26.185,74	0,00
STORIONE TICINO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	606271	16.01.203.12050	20.358,45	18.330,01	0,00
STORIONE TICINO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	606271	16.01.203.12051	8.725,05	7.855,72	0,00

5. Di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

6. Di disporre, per i soggetti ammessi, che la tempistica stabilita dal bando per la realizzazione dei progetti, decorre a partire dalla data di adozione del presente decreto.

7. Di stabilire che, avverso il presente provvedimento, è possibile il :

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica della pubblicazione della graduatoria;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della pubblicazione della graduatoria.

8. Di notificare il presente provvedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo.

9. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), nonché sul sito web della programmazione comunitaria di Regione Lombardia: www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

_____ • _____

FEAMP 2014/2020 – MISURA 2.48 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL'ACQUACOLTURA (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del reg. (UE) n. 508/2014 ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE					
N.	CODICE DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	INVESTIMENTO RICHiesto IVA ESCLUSA	TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE
1	01/IPA/18	SOC. COOP. AGR. SOCIALE ONLUS CLARABELLA	02288390988	299.712,52	Realizzazione di un impianto di acquacoltura nel comune di Lodrino (BS)
2	02/IPA/18	AGROITTICA LOMBARDA SPA	01022040172	417.528,25	Adattamento strutturale ed adeguamento tecnico dell'allevamento di storioni autoctoni ai fini della salvaguardia del benessere animale e della sicurezza dei lavoratori.
3	03/IPA/18	SOC. AGR. GIUSEPPE COLOMBO DI FLLI COLOMBO S.S.	13128550152	374.917,00	Ammodernamento delle strutture operative ai fini di migliorare le condizioni di igiene, salute e benessere degli animali, la qualità delle procedure operative e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
4	04/IPA/18	AZIENDA AGRICOLA PISANI DOSSI S.S.	03401140961	145.907,63	Sviluppo delle attività dell'esistente allevamento.
5	05/IPA/18	STORIONE TICINO SOC. AGR. S.S.	02222220184	387.124,10	Ammodernamento e nuove implementazioni in impianto di allevamento dedicato alla storionicoltura
6	06/IPA/18	BREZZA DEL SEPRIO SRL	03563310121	424.382,07	Progetto di allevamento per persico reale
7	07/IPA/18	LO SCOIATTOLO NERO DI MENGHINI MARCO	MNGMRC62C24A010A	352.025,96	Recupero di strutture e zone umide per l'acquacoltura di specie diversificate, lavorazione e commercializzazione ed attività didattiche.

FEAMP 2014/2020 – MISURA 2.48 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL'ACQUACOLTURA (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del reg. (UE) n. 508/2014 ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI – GRADUATORIA DELLE DOMANDE FINANZIABILI										
N.	CODICE DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	INVESTIMENTO RICHIESTO	INVESTIMENTO AMMESSO	TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO	QUOTA UE 50%	QUOTA STATO 35%	QUOTA REGIONE 15%	PUNTI
1	03/IPA/18	SOC. AGR. GIUSEPPE COLOMBO DI FLLI COLOMBO S.S.	13128550152	374.917,00	363.874,91	181.937,45	90.968,72	63.678,11	27.290,62	14,71
2	05/IPA/18	STORIONE TICINO SOC. AGR. S.S.	02222220184	387124,10	221.076,95	110.538,47	55.269,24	38.688,46	16.580,77	10,18
						292.475,92	146.237,96	102.366,57	43.871,39	

FEAMP 2014/2020 – MISURA 2.48 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL'ACQUACOLTURA (art. 48 par 1, lett. a9 b) c) d) f) g) h) del reg. (UE) n. 508/2014 ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI						
N.	CODICE DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	INVESTIMENTO RICHIESTO	INVESTIMENTO AMMESSO	MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'
1	01/IPA/18	SOC. COOP. AGR. SOCIALE ONLUS CLARABELLA	02288390988	299.712,52	0,00	Il richiedente non dispone delle autorizzazioni e permessi amministrativi e sanitari per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura previsti al punto 3.2.2 del Bando. La documentazione tecnica e progettuale prevede interventi acquicoli destinati alla mera stabulazione temporanea e all'affinamento di pesce acquisito esternamente all'azienda; tale attività non si configura come attività di acquacoltura intesa come produzione e allevamento controllato di organismi acquatici di proprietà aziendale durante il ciclo produttivo completo dalle fasi giovanili fino all'accrescimento ottimale per la destinazione del prodotto. Gli interventi complementari descritti in progetto non sono pertanto strettamente connessi all'attività di acquacoltura.
2	02/IPA/18	AGROITTICA LOMBARDA SPA	01022040172	417.528,25	0,00	Gli investimenti proposti ricadono in Comune interamente compreso in Zona Vulnerabile dai Nitrati; ai sensi di quanto previsto al punto 1.3 del Bando tali Zone sono escluse dalle aree territoriali ammissibili a finanziamento.
3	04/IPA/18	AZIENDA AGRICOLA PISANI DOSSI S.S.	03401140961	145.907,63	0,00	Non è stata prodotta con la domanda la seguente documentazione fondamentale a fini istruttori, prevista al punto 3.2.2 del Bando: - Adeguata Relazione tecnica e progettazione esecutiva delle opere e degli impianti, sufficientemente descrittiva degli interventi previsti e delle forniture necessarie, del loro dimensionamento, superficie e localizzazione. - Mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti. - Titoli di disponibilità dei terreni e delle strutture, debitamente registrati con validità di sette anni (i terreni risultano da fascicolo aziendale disponibili in affitto). - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenso all'esecuzione delle opere ed iscrizione dei relativi vincoli sottoscritta dal proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione. - Relazione tecniche economiche relativa alla scelta dei preventivi più idonei ed illustrativa dei motivi che giustificano la presenza di unicità/duplicità di preventivo - Relazione che dimostra il valore aggiunto dell'investimento proposto rispetto alla situazione senza investimento

4	06/IPA/18	BREZZA DEL SEPRIO SRL	03563310121	424.382,07	0,00	Il richiedente, impresa inattiva alla data di presentazione della domanda, non dispone delle autorizzazioni e permessi amministrativi e sanitari per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura previsti al punto 3.2.2 del Bando. Non è stata prodotta con la domanda la seguente documentazione fondamentale a fini istruttori, prevista al punto 3.2.2. del Bando: - Progettazione esecutiva delle opere e degli impianti. - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenso all'esecuzione delle opere ed iscrizione dei relativi vincoli sottoscritta dal proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione. - Dichiarazione di un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile commercialista) attestante la capacità finanziaria dei richiedenti a sostenere l'operazione. - Allegato B4 "Valutazione di impatto Ambientale".
5	07/IPA/18	LO SCOIATTOLO NERO DI MENGHINI MARCO	MNGMRC62C24A010A	352.025,96	0,00	Il richiedente: - non è iscritto al registro della Camera di Commercio con codice ATECO 03.22 (acquacoltura in acque dolci e servizi connessi) come richiesto dal bando al punto 1.5.1. - non dispone delle autorizzazioni e permessi amministrativi e sanitari per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura previsti al punto 3.2.2 del Bando. - rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 comma 1 d) del Reg. (UE) 966/2012 previsti dalle disposizioni nazionali attuative del Bando. Non è stata prodotta con la domanda la seguente documentazione fondamentale a fini istruttori, prevista al punto 3.2.2 del Bando: - Piano Aziendale, Studio di fattibilità e Relazione indipendente sulla commercializzazione prevista dall'art. 46 comma 2 del Reg. n. 508/2014 per le imprese di nuovo ingresso nel settore. - Relazione tecnica dell'intervento Allegato B2. - Progetto esecutivo delle opere e degli impianti, corredata di adeguata documentazione fotografica ed elaborati grafici. - Titoli di disponibilità dei terreni e delle strutture, regolarmente registrati, con validità di sette anni. - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenso all'esecuzione delle opere ed iscrizione dei relativi vincoli sottoscritta dal proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione. - Allegato B4 "Valutazione di impatto Ambientale". - Tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi e consulenze, tutti appositamente firmati, datati e riportanti il periodo di validità degli stessi e comparabili
						- Curriculum vitae dei consulenti - Relazioni tecniche economiche relative alla scelta dei preventivi più idonei, al valore aggiunto dell'investimento e le altre Relazioni

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 17 aprile 2018 - n. 5418

Rideterminazione in € 51.028,35 dell'intervento finanziario concesso all'impresa Chicco di Grano s.a.s. di Bellucci Luana & C., per la realizzazione del progetto ID 257450 - CUP E63D16003440009, a valere sul bando linea «INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SISTEMA FIERISTICO E TUTELA DEI CONSUMATORI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che prevede nell'ambito dell' Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - 1^a riprogrammazione adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 finale e la conseguente d.g.r. Lombardia X/6983 del 31 luglio 2017;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» - Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;

Visti:

- il decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 «Funzioni

e responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 e strumenti di coordinamento interno per la programmazione europea» con il quale sono definite le competenze in capo all'Autorità di Gestione ed alle Direzioni Generali, nonché le Direzioni Generali responsabili dei singoli Assi di intervento;

- il decreto n. 5442 del 10 giugno 2016 con cui l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 individua quale Responsabile di asse III della Direzione Sviluppo Economico il dirigente pro-tempore della UO Competitività Sviluppo e Accesso al credito delle imprese;
- il decreto n. 12613 del 30 novembre 2016 con il quale il Segretario Generale ha provveduto alla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) e ss.mm.ii.;

Richiamato il bando «Linea Intraprendo» di cui al citato d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016, ed in particolare l'art. 15 che stabilisce:

- al punto 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda spa) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al punto 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
 - seconda tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al punto 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) del medesimo punto 3;
- al punto 5 che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo punto 5;
- al punto 6, che in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili; e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;

Richiamato altresì il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando Intraprendo;

Dato atto che:

- l'art. 20 del bando Linea INTRAPRENDO individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agevolazioni alle Imprese» della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- con d.d.u.o. n. 12356 del 10 ottobre 2017 è stata delegata la gestione delle fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa relative al bando Linea INTRAPRENDO al Dirigente pro-tempore della Struttura «Sistema Fieristico e Tutela dei Consumatori» della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Richiamato il decreto n. 2302 del 3 marzo 2017 con il quale è stato concesso all'impresa CHICCO DI GRANO S.A.S. DI BELLUCI LUANA & C. l'intervento finanziario di complessivi € 63.482,78 a fonte di un investimento di € 105.804,63, così suddivisi:

- € 57.134,50 a titolo di finanziamento;
- € 6.348,28 a titolo di contributo a fondo perduto;

Visti gli impegni di spesa assunti nel 2017 così come risultano dal riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011, indicati nella seguente tabella:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2018	16828	3.095,67
14.01.203.10855	2018	16829	2.166,97
14.01.203.10873	2018	16830	928,70

Dato atto che l'impresa, in data 5 marzo 2018 prot. n. O1.2018.0005714, ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Siage la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Visti gli esiti istruttori della rendicontazione trasmessi in data 29 marzo 2018 da Finlombarda spa, attraverso il sistema informativo regionale Siage, alla Struttura competente da cui si evince che l'impresa ha rendicontato spese pari a complessivi € 85.047,25 interamente ammissibili;

Dato atto che, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra:

- l'intervento finanziario viene rideterminato in complessivi € 51.028,35 di cui:
 - € 45.925,51 quota finanziamento
 - € 5.102,84 quota fondo perduto
- l'ESL viene conseguentemente rideterminato in € 13.193,96;
- l'economia complessiva è di € 12.454,43 (di cui € 1.245,54 quota a fondo perduto);

Dato atto che Finlombarda spa:

- a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento, ha liquidato all'impresa a titolo di anticipazione la prima tranche dell'intervento finanziario dell'importo di € 31.741,39 (corrispondente al 50% dell'intervento finanziario);
- a seguito dell'adozione del presente atto provvederà alla liquidazione della tranche a saldo della quota finanziamento rideterminata;

Dato atto altresì la Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda spa, provvederà con apposita Nota alla liquidazione a saldo della quota di contributo a fondo perduto rideterminata;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 46048

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato:

- ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dal regolamento RNA, presenti nel sistema informativo regionale SiAge;
- sono state trasmesse tempestivamente attraverso la procedura informatica sul sito web del Registro Nazionale Aiuti le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso ed il Registro ha rilasciato il seguente Codice variazione concessione COVAR: 77865

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:

- la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli

incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;

- il decreto del Segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110 recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Struttura Sistema fieristico e Tutela dei consumatori, come integrate dalla d.g.r. 31 maggio 2016, n. 5227 «VII Provvedimento Organizzativo 2016»;

Richiamato altresì il I provvedimento organizzativo della XI Legislatura, d.g.r. 4 aprile 2018 n. 5, che, tra l'altro, conferma le Direzioni generali nell'attuale configurazione organizzativa sino all'affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sistema Fieristico e Tutela dei Consumatori;DECRETA

per i motivi esposti in premessa di:

1. Modificare gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica Anno 2018	Modifica Anno 2019	Modifica Anno 2020
14.01.203.10839	2018	16828	0	-622,72	0,00	0,00
14.01.203.10855	2018	16829	0	-435,90	0,00	0,00
14.01.203.10873	2018	16830	0	-186,82	0,00	0,00

2. Rideterminare l'intervento finanziario in complessivi € 51.028,35 di cui:

- € 45.925,51 quota finanziamento
- € 5.102,84 quota fondo perduto

3. Rideterminare conseguentemente l'ESL in € 13.193,96.

4. Stabilire che la Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito della liquidazione da parte di Finlombarda s.p.a. della tranche a saldo della quota di finanziamento rideterminata, provvederà con apposita Nota alla liquidazione a saldo della quota a fondo perduto rideterminata.

5. Attestare che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, si provvederà alla modifica della pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 avvenuta in sede di adozione del decreto n. 2302 del 3 marzo 2017.

6. Trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto, a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza e all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

D.d.s. 20 aprile 2018 - n. 5684

Bando Linea «INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» - Fondo istituito con d.g.r. n. 3960/2015, modificata dalla d.g.r. n. 5033/2016 - Esiti istruttori - 36° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che prevede nell'ambito dell'Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n. 3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» - Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda S.p.A.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di €15.000.000,00 e in modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1° finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a far data 4 ottobre 2017;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.u.o. n. 6372/2016 ed in particolare:

• l'art. 13:

- l'istruttoria delle domande viene realizzata con una procedura valutativa a sportello e prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito realizzate da parte del soggetto gestore Finlombarda SpA;
- entro 20 giorni dal termine dell'istruttoria, il responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento:
 - l'elenco delle domande ammissibili (decreto di concessione) e non ammissibili all'Intervento Finanziario con riferimento alle categorie di soggetti MPMI e Liberi Professionisti in forma singola;
 - l'elenco delle domande ammissibili (decreto di assegnazione) e non ammissibili all'Intervento Finanziario con riferimento alle categorie di «Soggetti Aspiranti».

Visti gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s.p.a. attraverso il sistema informatico SiAge alla data del 12 aprile 2018 come di seguito specificato:

- n. 3 domande ammesse a concessione/assegnazione dell'intervento finanziario, a seguito di conclusione dell'istruttoria di merito così come ulteriormente comunicato da Finlombarda s.p.a. con PEC prot. Regionale n. 8470 del 12 aprile 2018;
- n. 4 domande non ammesse all'istruttoria di merito a seguito di istruttoria formale;

Rilevato che sulla base di tali esiti sono stati predisposti i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse (concessione) all'Intervento Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Liberi Professionisti in forma singola;
- Allegato 2 - Domanda ammessa (assegnazione) all'Intervento Finanziario per le categorie di «Soggetti Aspiranti»;
- Allegato 3 - Elenco delle domande non ammesse all'istruttoria di merito a seguito di istruttoria formale;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC delle imprese di cui al citato Allegato 1 che risultano beneficiarie dell'intervento finanziario;

Ritenuto conseguentemente di approvare gli esiti istruttori delle domande ammissibili all'intervento finanziario di cui ai citati Allegati 1 e 2 e di procedere alla concessione (Allegato 1) e all'assegnazione (Allegato 2) degli importi ivi indicati, per un ammontare complessivo di € 173.368,40;

Dato atto che all'importo complessivo di € 173.368,40, sono destinate le disponibilità finanziarie a valere:

- sul FONDO LINEA INTRAPRENDO, costituito presso Finlombarda s.p.a. in attuazione della d.g.r. n. 5033/2016, per la quota di € 156.031,56 (quota a finanziamento);
- sul Bilancio regionale per la quota di € 17.336,84 (quota a fondo perduto);

Dato atto che i progetti di cui all'Allegato 1 verranno conclusi negli esercizi 2018 e 2019, come dichiarato dai soggetti beneficiari;

Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per gli interventi finanziari oggetto di concessione (quota a fondo per-

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

duto) all'assunzione di impegno di spesa per l'esercizio 2018 - pari ad € 5.076,84 e per l'esercizio 2019 - pari ad € 5.760,00 a favore dei soggetti beneficiari indicati al citato Allegato 1, rinviando a successivo provvedimento l'impegno di spesa a favore del soggetto beneficiario indicato al citato Allegato 2 in attuazione di quanto previsto al citato art. 14.1.4 del bando;

Visto il decreto n. 5442 del 10 giugno 2016, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Dato atto che:

- l'art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura «Agevolazioni alle Imprese» della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura «Agevolazioni per le imprese», di cui alla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 «VII provvedimento organizzativo 2016»;

Dato atto che sono stati rispettati i termini previsti dal bando in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Visti :

- la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Agevolazioni per le Imprese;
- in data 17 aprile 2018 sono state effettuate le visure previste dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggen-dorf) ed in data 17 aprile 2018 è stato ottenuto il rilascio del COR per i soggetti indicati al citato Allegato 1;
- si provvederà tempestivamente a convalidare il presente aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per i soggetti di cui al citato Allegato 2 non occorre procedere ad alcun aggiornamento nel RNA (Registro Nazionale Aiuti) in quanto tali soggetti non risultano beneficiari di concessione di intervento finanziario ma di sola assegnazione in quanto tenuti ad assolvere preventivamente gli obblighi previsti dal bando agli artt. 6.1.c e 14.1, pena decadenza dell'Intervento Finanziario;

Valutato che gli investimenti realizzati dai soggetti beneficiari oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse complessive dell'Asse III Azione 3.A.1.1. Bando «Linea Intraprendo - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE»;

Vista la l.r.n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r.n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r.n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi

finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza fra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2018 e 2019;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di prendere atto e approvare, a valere sul bando «Linea Intraprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», gli esiti istruttori trasmessi dall'ente gestore Finlombarda S.p.A., di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 -Elenco delle domande ammesse all'Intervento Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Liberi Professionisti in forma singola, per le quali si procede alla contestuale concessione dell'intervento finanziario, per l'ammontare complessivo di € 108.368,40;
- Allegato 2 -Domanda ammessa all'Intervento Finanziario per le categorie di «Soggetti Aspiranti», per le quali si procede alla contestuale assegnazione dell'intervento finanziario, per l'ammontare complessivo di € 65.000,00;
- Allegato 3 - «Elenco delle domande non ammesse all'istruttoria di merito a seguito di istruttoria formale»;

2. di comunicare ai soggetti beneficiari, di cui agli allegati 1 e 2, il presente atto, unitamente al dettaglio del piano finanziario eventualmente rideterminato per effetto dell'istruttoria di merito;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari di cui all'Allegato 1, indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario /Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
BLU S.R.L.	966304	14.01.203.10839	2.538,42	0,00	0,00
BLU S.R.L.	966304	14.01.203.10855	1.776,89	0,00	0,00
BLU S.R.L.	966304	14.01.203.10873	761,53	0,00	0,00
SONZOGNI WILMA	459615	14.01.203.10839	0,00	2.880,00	0,00
SONZOGNI WILMA	459615	14.01.203.10855	0,00	2.016,00	0,00
SONZOGNI WILMA	459615	14.01.203.10873	0,00	864,00	0,00

4. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) previste dal RNA per i soggetti di cui al citato Allegato 1;

5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al citato Allegato 3 e al soggetto Gestore del Fondo «INTRAPRENDO» - Finlombarda s.p.a. e a Lombardia Informatica s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Milena Bianchi

BANDO “LINEA INTRAPRENDO” - DOMANDE AMMESSE A CONCESSIONE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO - MPMI (riapertura sportello)

N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE MPMI	P.IVA	TITOLO PROGETTO	RNA - Codice COR	Investimento ammesso	Intervento Finanziario concesso	Intervento Finanziario: quota a rimborso (finanziamento)	Intervento Finanziario: quota a fondo perduto	Esito/quadro cauzionale
1	684584	BLU SRL	09868370967	BluMilano	319563	€ 84.614,00	€ 50.768,40	€ 45.691,56	€ 5.076,84	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
2	706486	SONZOGNI WILMA	SNZWLM52S41M184Q	Selene di Sonzogni Wilma	319566	€ 96.000,00	€ 57.600,00	€ 51.840,00	€ 5.760,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche, pari al valore del finanziamento concesso
						€ 180.614,00	€ 108.368,40	€ 97.531,56	€ 10.836,84	

— • —

BANDO “LINEA INTRAPRENDO” - DOMANDE AMMESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO - ASPIRANTI IMPRENDITORI (riapertura sportello)

N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE ASPIRANTE IMPRENDITORE	CODICE FISCALE	TITOLO PROGETTO	Investimento ammesso	Intervento Finanziario assegnato	Intervento Finanziario: quota a rimborso (finanziamento)	Intervento Finanziario: quota a fondo perduto	Esito/quadro cauzionale
1	705881	LABIANCA NICOLA	LBNNCL59A31A893L	La Friggitoria	€ 124.820,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
					€ 124.820,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

ALLEGATO 3

Bando "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA DI MERITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA FORMALE (riapertura sportello)

N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	TIPOLOGIA SOGGETTO	SEDE OPERATIVA	MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'
1	746963	AUTOSCUOLA LIBERA DI FABRIZIO RUBESSI	Apertura nuova autoscuola	MPMI	Castenedolo (BS)	Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ex art. 12 e Allegato B del bando (non risulta allegato il codice fiscale del legale rappresentante, indicato nel modulo di adeguata verifica del cliente).
2	743163	DREAMA SRL	Dreama SRL	MPMI	Osio Sotto (BG)	Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ex art. 12 e Allegato B del bando. (mancato caricamento dei Curriculum vitae di tutti i soci. Da camerale si rilevano n. 37 soci, di cui n. 34 persone fisiche, mentre i CV allegati alla domanda sono 10).
3	681236	ARREDAMENTI MOIOLI DI LARA MOIOLI	Progettazione e negozio di arredi per la casa	MPMI	Orio al Serio (BG)	Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ex art. 12 e Allegato B del bando (non è stata allegata copia della carta d'identità e del codice fiscale del soggetto indicato nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs. n. 231/2007).
4	742381	BERNASCO CLARA	M3D	Aspirante imprenditore	Milano	Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ex art. 12 e Allegato B del bando (mancato caricamento del Curriculum vitae del socio)

D.d.s. 23 aprile 2018 - n. 5757**Approvazione degli esiti dell'istruttoria e ammissione delle domande presentate sul bando «Agevolazione acquisto macchinari» (d.d.n. 613/09). XXIX provvedimento****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO**

Richiamate:

- La l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo delineando, fra l'altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento;
- La Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa il 14 gennaio 2005 - RCC n. 7408 del 19 gennaio 2005 - per la gestione di interventi agevolativi, concernente tra l'altro la Misura A, prorogata, con decreto 13746 del 29 dicembre 2010/ RCC n. 12127, con decreto 12882 del 12 dicembre 2008/RCC del 12 dicembre 2008, con decreto 13748 del 29 dicembre 2010, con decreto 12882 del 12 dicembre 2011;
- La Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. il 14 gennaio 2005 - RCC n. 7408 del 19 gennaio 2005 - per la gestione di interventi agevolativi, concernente tra l'altro la Misura A e prorogata con le integrazioni della lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. inserite nella Raccolta Convenzioni Contratti al n. 12127/RCC del 12 dicembre 2008 al n. 17554/RCC del 22 gennaio 2013 e lettera di ulteriore proroga sottoscritta in data 23 dicembre 2015 (prot.n. 01.2015.0014433 del 24 dicembre 2015), le Parti hanno convenuto di prorogare la durata dell'incarico sottoscritto il 14 gennaio 2005 sino al 31 dicembre 2016. L'incarico citato è remunerato ai sensi della Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, sottoscritta in data 19 gennaio 2016 e registrata nella RCC regionale al n. 19097/RCC del 20 gennaio 2016;
- La lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. prot. 01.207.0001375 del 23 gennaio 2017 che proroga al 31 dicembre 2017 l'attività di gestione della misura «Agevolazione per acquisto macchinari» - Misura A;
- La d.g.r. n. 8909 del 27 gennaio 2009 «Determinazioni in merito alla Misura A - Investimento singolo, attivata con d.g.r. n. 14094/2003 ai fini delle agevolazioni alle PMI per l'acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati;
- Il d.d. n. 613 del 27 gennaio 2009, con il quale è stato riaperto, a partire dal 1° febbraio 2009, lo sportello ex misura A - Investimento singolo con nuove disposizioni applicative, ai sensi della d.g.r. n. 8909/09;
- Il d.d. n. 6887 del 6 luglio 2009 «Impegno e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. di € 8.000.000.00, quale prima tranche di risorse necessarie per far fronte alle richieste presentate da parte delle aziende ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;
- Il d.d. n. 10048 del 6 ottobre 2009 «Impegno e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. di € 4.000.000.00 « quale saldo della somma assegnata con d.d.g. n. 162/2009 «Assegnazione delle risorse alle azioni in capo della D.G. Industria, PMI e Cooperazione a seguito della ripartizione del FUN 2008.

Dato atto che l'ente gestore, Finlombarda s.p.a con nota del 28 marzo 2018 pervenuta in data 3 marzo 2018 prot. n. 01.2018.0007634n e successiva nota del al integrazione e modifica del 17 aprile 2018 a noi pervenuta il 19 aprile 2018 con prot. 01.2018.0008869, ha trasmesso gli esiti istruttori di 13 domande presentate riferite al Bando «Agevolazioni per l'acquisto di macchinari» «Operazioni su effetti cambiari» nel periodo dal 23 agosto 2017 al 20 dicembre 2017, ai sensi del d.d.u.o. 613/2009;

Preso atto dell'attività istruttoria in ordine alla concessione dell'agevolazione effettuata da Finlombarda s.p.a., e valutato di approvarne gli esiti;

Ritenuto, pertanto, di ammettere all'agevolazione di cui sopra le domande indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Accesso al Credito;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, si è provveduto all'attribuzione di uno specifico

codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» agli aiuti individuali relativi ai benefici concessi con il presente provvedimento e che i codici COR attribuiti sono indicati nell'Allegato 1.

Dato atto che le risorse necessarie trovano copertura sulle risorse trasferite con i sopra citati decreti n. 6887/2009 e n. 10048/2009 a Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Accesso al Credito», di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e alla d.g.r. 4235 del 27 ottobre 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo provvedimento nei termini indicati dalla legge 241/90;

Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura e il 1° provvedimento organizzativo della XI legislatura (d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018);

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

per le motivazioni in premessa;

DECRETA

1. di ammettere, ai benefici del bando «Agevolazioni per l'acquisto di macchinari» «Operazioni su effetti cambiari» n. 13 imprese indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che alle imprese elencate nell'allegato 1 sia inviata una comunicazione in merito agli esiti dell'istruttoria per il tramite di Finlombarda s.p.a.;

3. di autorizzare Finlombarda s.p.a., soggetto gestore, a liquidare i contributi a favore delle imprese indicate nell'Allegato 1;

4. di attestare che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 ove applicabili;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito: www.regione.lombardia.it

Il dirigente
Gabriele Busti

MISURA: AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI "Operazioni su effetti cambiari" Art. 1, punto 2 d.d.u.o. n. 613 del 27 gennaio 2009

Proposta di ammissione a contributo

COR	Data Protocollo	N° Protocollo	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Partita Iva	Codice Fiscale	Via	N°	CAP	Comune	Prov.	Investimento realizzato	Credito Capitale	Importo Effetti	Importo Contributo Proposto
309185	23/08/2017	460	I.L.P.R.A.	SPA	01054200157	01054200157	GALLERIA BUENOS AIRES	13	20100	MILANO	MI	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 148.800,00	€ 1.216,65
309300	24/11/2017	462	REDINOX	SRL	01809310186	01809310186	DEI MARINONI	41	27040	CIGOGNOLA	PV	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 113.346,00	€ 730,33
309313	30/11/2017	463	I.L.P.R.A.	SPA	01054200157	01054200157	GALLERIA BUENOS AIRES	13	20100	MILANO	MI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 100.428,48	€ 820,75
309332	07/06/2017	459	FAST 3D DI SALIERI STEFANO FRANCESCO	D.I.	02032030989	SLRSFN61M16E738M	VIRGILIO MONTINI	151/H	25065	LUMEZZANE	BS	€ 155.500,00	€ 155.500,00	€ 164.869,06	€ 1.294,97
309355	21/04/2017	457	TECHNO STAR SAS DI MARZAROLI MARIO E C.	SAS	09404510159	09404510159	PARMA	11/D	20022	CASTANO PRIMO	MI	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 117.317,20	€ 1.014,56
309374	03/05/2017	456	AZZOLINI GASTONE E C.	SNC	00705160968	01166190155	STATI UNITI D'AMERICA	1	20030	SENAGO	MI	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ 229.008,08	€ 1.521,75
310542	23/05/2017	458	GHEZZI E SORMANI SNC DI GHEZZI MARCO E SORMANI ROSA	SNC	02026330130	02026330130	SAN MARCO - FRAZIONE ORIANO	26	23893	CASSAGO BRIANZA	LC	€ 123.400,00	€ 123.400,00	€ 129.605,98	€ 1.161,04
310542	19/12/2017	466	I.L.P.R.A.	SPA	01054200157	01054200157	GALLERIA BUENOS AIRES	13	20100	MILANO	MI	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 103.968,00	€ 728,43
310555	19/12/2017	465	I.L.P.R.A.	SPA	01054200157	01054200157	GALLERIA BUENOS AIRES	13	20100	MILANO	MI	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 135.822,24	€ 950,10
310563	28/11/2017	464	OFFICINA MECCANICA F.LLI CENSO	SNC	00704500966	01133100154	SONDRIO	3/5	20039	VAREDO	MI	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 129.282,48	€ 891,34
310577	21/12/2017	468	L.P. LAVORAZIONI MECCANICHE	SRL	07000670963	07000670963	TRIESTE	119	20051	LIMBIATE	MI	€ 291.000,00	€ 291.000,00	€ 327.000,00	€ 2.062,57
312304	28/12/2017	469	DA.MA.AN	SRL	10439780155	10439780155	GALVANI 21 A	17	20090	SETTIMO MILANESE	MI	€ 232.000,00	€ 232.000,00	€ 245.951,20	€ 1.877,48
312716	20/12/2017	467	SARI ANTONIO	DI	10523240157	SRANTN64S04E127D	SAN FRANCESCO	2	26813	GRAFFIGNANA	LO	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.680,00	€ 344,57

€ 1.786.900,00	€ 1.741.900,00	€ 2.001.078,72	€ 14.614,54
----------------	----------------	----------------	-------------

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2018

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile**D.d.u.o. 20 aprile 2018 - n. 5713****Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale per il progetto: «Sistemazione delle linee di cintura nel PRG di Milano Lambrate, da realizzarsi nel comune di Milano», ai sensi dall'art. 19 del d.lgs. 152/2006. Proponente: R.F.I. s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana)**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 - il progetto di: «Sistemazione delle linee di cintura nel PRG di Milano Lambrate, da realizzarsi nel Comune di Milano», nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente RFI s.p.a., a condizione che siano rispettate indicazioni, accorgimenti, mitigazioni indicati nello studio e siano svolti tutti gli approfondimenti indicati nello studio, confermati come necessari dalla relazione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto e da recepirsi nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione;

2. di trasmettere copia del presente decreto al proponente R.F.I. s.p.a., alla Città Metropolitana di Milano e ai Comuni di Milano e Segrate (MI);

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web: www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Dario Sciunnach